

# IL REDDITO DI IMPRESA

## Reddito di impresa

Il saldo attivo di rivalutazione e il vincolo di sospensione di imposta sulle riserve	
	<i>di Stefano Chirichigno</i> 2
Le rivalutazioni dei beni di impresa nel 2021	
	<i>di Paolo Meneghetti</i> 9
Holding finanziarie e industriali ai fini Ires e Irap, quali chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate	
	<i>di Luca Vincenzi e Luca Scibelli</i> 19
La deducibilità delle perdite su crediti: dalla disciplina delle imposte dirette una lezione per l'Iva?	
	<i>di Lorenzo Serena</i> 29
Super Ace 2021: le novità nelle modalità d'utilizzo	
	<i>di Luca Tittarelli</i> 39

## Il caso risolto

Il caso operativo: credito d'imposta beni strumentali - Il principio della competenza in caso di beni "complessi" realizzati mediante appalto	
	<i>di Saverio Brocchi</i> 48

## Il reddito di impresa n. 11/2021

# Il saldo attivo di rivalutazione e il vincolo di sospensione di imposta sulle riserve

di Stefano Chirichigno – dottore commercialista – CMS

*Rivalutazione e riallineamento sono sotto gli occhi di tutti come 2 opportunità (concorrenti) di estremo interesse che si giustificano solo nel contesto palesemente emergenziale che l'economia sta vivendo. Il doppio step impositivo (3% e 10%), per molti versi inevitabile, porta con sé taluni dubbi interpretativi e difficoltà applicative che rendono la valutazione di convenienza meno agevole di quanto potrebbe apparire a prima vista. Il rischio è che la difficoltà di prendere una decisione che deve per forza prefigurare il futuro impositivo dell'azienda (e dei suoi soci) costituisca un deterrente non voluto.*

### Premessa

Nel dichiarato e più che condivisibile intento di attenuare le conseguenze derivanti dalla crisi economica causata dall'emergenza pandemica Covid-19 sui bilanci delle imprese, il c.d. Decreto Agosto<sup>1</sup>, favorendo il rafforzamento patrimoniale delle stesse, ha riproposto la possibilità di effettuare una rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio successivo a quello dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (e, cioè, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2020, cui si farà per semplicità riferimento d'ora in avanti).

Tale facoltà, di effettuare rivalutazioni dei beni di impresa ai fini civilistici e fiscali, non è una novità; il Legislatore ha difatti previsto in più occasioni questa possibilità, in buona sostanza, riaprendo di volta in volta i termini per avvalersi della disciplina originaria introdotta dalla L. 342/2000 e dai relativi decreti attuativi<sup>2</sup>.

Tuttavia, rispetto alle versioni precedenti, l'attuale formulazione si caratterizza per alcuni elementi distintivi; il più significativo risiede nella possibilità che la rivalutazione riguardi un singolo bene (viene pertanto accantonata l'annosa questione delle "categorie omogenee").

L'elemento di maggior interesse risiede senza dubbio nella previsione di un'aliquota dell'imposta

<sup>1</sup> In particolare, l'articolo 110, D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 126/2020.

<sup>2</sup> D.M. 162/2001 e D.M. 86/2002.

sostitutiva veramente esigua (3%<sup>3</sup>) in grado di supportare la convenienza finanziaria della rivalutazione (e del riallineamento) anche per i cespiti con un lungo periodo di ammortamento e con maggior grado di rischio (di non produrre in futuro redditi adeguati a maggior ammortamenti effetto della rivalutazione medesima<sup>4</sup>).

La rivalutazione può essere effettuata da tutti i soggetti titolari di un reddito di impresa che non adottino, in sede di redazione del proprio bilancio, i principi contabili internazionali las/lfrs.

Oggetto della rivalutazione sono i beni materiali, i beni immateriali e le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono dunque esclusi i "beni merce".

La rivalutazione può essere operata anche ai soli fini civilistici<sup>5</sup>.

Nessuna particolare novità per quel che riguarda i metodi di rivalutazione per i beni ammortizzabili: sono consentiti i soliti 3 metodi dell'incremento del solo costo storico, dell'incremento proporzionale del costo storico e del fondo ammortamento, nonché della riduzione del fondo ammortamento esistente. È altresì consentito applicare contemporaneamente il primo e terzo metodo (vale a dire aumentare il costo e contemporaneamente ridurre il fondo). Qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione<sup>6</sup> è rappresentato dal valore economico del bene. Inoltre, nel caso di rivalutazione con effetti fiscali secondo una posizione discutibile dell'Agenzia delle entrate<sup>7</sup>, ogni qualvolta si utilizzi un metodo di rivalutazione che incrementi il costo storico, il relativo valore lordo non può superare il c.d. "valore di sostituzione" del bene (da intendersi come il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità).

I maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione implicano la rilevazione in contropartita di un'apposita riserva di patrimonio netto (c.d. saldo attivo di rivalutazione). Tale riserva può essere "definitivamente" ridotta solo con delibera dell'assemblea straordinaria, in tal senso infatti solo una

---

<sup>3</sup> Con l'ulteriore agevolazione di poter effettuare un versamento in 3 rate annuali di pari importo (1% ciascuna) e, a quanto è dato comprendere, senza interessi (nonché la possibilità di compensare orizzontalmente gli importi da versare ex D.Lgs. 241/1997). Quanto alla decorrenza degli effetti fiscali, sia nell'ipotesi di rivalutazione sia in caso di riallineamento, i maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva rilevano ai fini della deduzione degli ammortamenti già a partire dal 2021. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa - ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore - dei beni rivalutati prima del 2024, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

<sup>4</sup> Vale infatti il principio generale secondo cui la propensione a sostenere anticipatamente l'onere di un'imposta (avente natura di imposta sostitutiva di imposte future) è direttamente proporzionale alla differenza di aliquota (come nel caso di specie) o base imponibile e inversamente proporzionale all'orizzonte temporale (non solo per un mero effetto di attualizzazione dei flussi, ma anche per il maggior rischio che è insito nell'allungarsi dell'orizzonte che le previsioni devono coprire) nonché alla volatilità dei risultati attesi.

<sup>5</sup> La possibilità di rivalutare, ai soli fini civilistici, è stata già prevista come una facoltà esercitabile anche nell'esercizio 2021 (inde di conversione del D.L. 41/2021 nella L. 69/2021 (articolo 1-bis).

<sup>6</sup> Articolo 11, L. 342/2000.

<sup>7</sup> Seppure espressa al tempo delle vecchie versioni della legge di rivalutazione potrebbe considerarsi ancora attuale, si veda da ultimo [circolare n. 14/E/2017](#), § 3 e si veda anche [circolare n. 57/E/2001](#), Allegato 3, dove dall'esempio si deduce che il valore di sostituzione va raffrontato con il costo storico lordo – e non netto – rivalutato.

delibera di tale organo societario (tipicamente a copertura di perdite) consente di evitare il divieto di distribuzione di utili futuri (che si instaurerebbe a seguito di una normale riduzione rimanendo in vigore fino alla ricostituzione della riserva).

Viene infine prevista altresì la facoltà (estesa ai soggetti che in sede di redazione del proprio bilancio adottano i principi contabili internazionali las/lfrs) di procedere al riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili presenti in bilancio<sup>8</sup> mediante assolvimento di un'imposta sostitutiva anch'essa con aliquota del 3%<sup>9</sup>. Si tratta, evidentemente di un'opzione che esplica effetti solo fiscali senza che si renda necessaria alcuna scrittura contabile<sup>10</sup>. Ciò non di meno anche in caso di riallineamento occorre apporre un vincolo corrispondente sulle riserve di patrimonio netto dell'impresa a fronte dei maggiori valori riallineati.

### L'affrancamento della riserva in sospensione di imposta

Per quanto attiene il regime del saldo attivo di rivalutazione, la norma del 2020 prevede esclusivamente che qualora la rivalutazione venga eseguita anche ai fini fiscali<sup>11</sup>, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap<sup>12</sup> nella misura del 10%<sup>13</sup>.

Con riferimento all'ipotesi del riallineamento, con tecnica legislativa non del tutto felice, l'ultimo comma dell'[articolo 110](#), Decreto Agosto dispone unicamente che per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, al netto dell'imposta sostitutiva del 3%, che può essere affrancata con le stesse regole del saldo attivo di rivalutazione di cui sopra.

Per il resto la disciplina del saldo attivo di rivalutazione, nonché del vincolo apposto sulle poste di

---

<sup>8</sup> L'opzione per il riallineamento, parimenti esercitabile per singolo bene, va esercitata obbligatoriamente per l'intera differenza tra valore contabile e fiscale. Il riallineamento è ammesso anche in relazione all'avviamento e altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (cfr. l'articolo 1, comma 83, Legge di Bilancio 2021, i.e. L. 178/2020 che ha aggiunto il comma 8-bis all'articolo 110, Decreto Agosto). Come confermato dall'Agenzia delle entrate il riallineamento può riguardare *"tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti"* (circolari [n. 13/E/2014](#) e [n. 14/E/2017](#)), quindi non solo i casi in cui il disallineamento derivi dall'iscrizione di maggiori valori contabili ma anche quelli in cui si sia generato per effetto della deduzione extracontabile di quote di ammortamento (in tal senso esplicitamente la [circolare n. 18/E/2006](#)). Si tratta di chiarimenti che muovono dal dettato dell'articolo 10, D.M. 162/2001 a mente del quale il riallineamento è applicabile *"per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati..., divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo"*.

<sup>9</sup> Con le medesime modalità previste per quella dovuta in caso di rivalutazione.

<sup>10</sup> Fatta eccezione per la contabilizzazione dell'imposta sostitutiva e l'eventuale rilascio a Conto economico delle imposte differite passive corrispondenti ai maggiori valori contabili che, *ante* riallineamento, erano privi di riconoscimento fiscale e per effetto del riallineamento lo acquisiscono (o lo riacquisiscono in caso di disallineamenti generati da deduzioni extra contabili).

<sup>11</sup> Va da sé che in caso di rivalutazione solo civilistica la riserva di rivalutazione non è soggetta al regime fiscale della sospensione d'imposta. Atteso che è dato rivalutare taluni beni ai soli fini civilistici e contestualmente altri anche ai fini fiscali, la riserva complessivamente iscritta in bilancio può essere soggetta al regime di sospensione solo in parte.

<sup>12</sup> Nonché di eventuali addizionali.

<sup>13</sup> Rinviando per le modalità di versamento alle medesime regole sopra sintetizzate relative al versamento del 3%.

patrimonio netto in caso di riallineamento, è interamente disciplinato dai rinvii operati alle precedenti analoghe leggi di rivalutazione e ai relativi decreti attuativi.

In linea con le disposizioni originarie, pertanto, il saldo attivo da rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta da assoggettare a tassazione in caso di distribuzione ai soci. Precisamente, la riserva, ove distribuita ai soci, concorre a formare l'imponibile della società e il reddito imponibile dei percipienti ([articolo 13](#), comma 3, L. 342/2000).

In concreto, la distribuzione determina:

- da un lato l'emersione di materia imponibile per importo pari alla riserva distribuita aumentata della corrispondente imposta sostitutiva già iscritta in precedenza a riduzione della riserva stessa; e
- dall'altro il riaccredito contestuale dell'imposta sostitutiva versata (in sostanza si effettua una riclassifica dell'imposta versata come credito verso l'Erario con contropartita patrimoniale fiscalmente irrilevante)<sup>14</sup>.

Secondo l'Agenzia delle entrate<sup>15</sup>, la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 10% è pari all'importo della riserva stessa aumentato dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione in sintonia con quanto previsto in caso di distribuzione della riserva<sup>16</sup>. Al riguardo si deve segnalare l'indirizzo di segno nettamente opposto della Corte di Cassazione<sup>17</sup> secondo il quale l'imposta sostitutiva andrebbe calcolata sull'importo della riserva così come risultante in bilancio, ossia al netto dell'imposta sostitutiva da rivalutazione.

Come evidenziato, anche in caso di riallineamento (al pari di quanto accade in caso di rivalutazione) si rende necessario apporre un vincolo su una riserva di importo corrispondente ai differenziali oggetto di riallineamento (al netto della relativa imposta sostitutiva) e anche in questo caso, la riserva in questione è considerata una riserva in sospensione d'imposta, sempre nel senso che la sua distribuzione ai soci determina<sup>18</sup> una tassazione per importo corrispondente – al lordo dell'imposta sostitutiva – sia presso la società sia presso i soci percipienti<sup>19</sup>.

Poiché il riallineamento, a differenza della rivalutazione, opera solo sul piano fiscale, la riserva in sospensione va costituita tenendo conto esclusivamente delle poste di patrimonio netto già esistenti<sup>20</sup>.

---

<sup>14</sup> Resta fermo che i maggiori valori iscritti con rilevanza fiscale continuano a trovare riconoscimento fiscale.

<sup>15</sup> Circolare [n. 13/E/2014](#) e [n. 14/E/2017](#).

<sup>16</sup> Tale tesi si basa sul combinato disposto dell'articolo 4, D.M. 86/2002 e dell'articolo 13, L. 342/2000 che porta l'Agenzia delle entrate a concludere che poiché l'imposta sostitutiva per l'affrancamento è una soluzione alternativa rispetto alla distribuzione della riserva con tassazione ordinaria, la base imponibile debba essere computata allo stesso modo; cfr. anche Assonime n. 6/2021 § 2.7.

<sup>17</sup> Sentenze n. 8598/2018, n. 9509/2018, n. 32204/2019, n. 11326/2020 e n. 19772/2020.

<sup>18</sup> Oltre al conseguente riaccredito dell'imposta sostitutiva sul riallineamento del 3% già versata.

<sup>19</sup> Fatto salvo il caso in cui il vincolo venga apposto su riserve di capitale, nel qual caso la tassazione in capo ai soci sarebbe priva di ogni supporto logico sistematico.

<sup>20</sup> Operativamente non è necessario procedere ad una riclassificazione contabile ma è sufficiente un'apposita indicazione nella Nota integrativa (cfr. [circolare n. 18/E/2006](#)). Il vincolo può essere apposto anche in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale

I riferimenti normativi<sup>21</sup> si limitano a prevedere che, in caso di incapienza delle riserve utilizzabili, si possa apporre il vincolo anche sul capitale sociale. Se ne desume agevolmente che possono essere vincolate non solo le riserve di utili presenti in bilancio ma anche le riserve di capitale, quand'anche siano già in tutto o in parte indisponibili ai fini civilistici<sup>22</sup>. Ovviamente, non è possibile apporre il vincolo su riserve già soggette a un regime di sospensione d'imposta<sup>23</sup>.

Per il resto, l'affrancamento dal vincolo opera in termini analoghi all'affrancamento della riserva di rivalutazione.

### La tassazione della riserva in sospensione

Quanto ai "fenomeni" che determinano la tassazione della riserva in sospensione, non può essere sottaciuto che in una risposta a interpello (la [n. 316/E/2019](#)) l'Agenzia delle entrate, in un caso in cui il saldo attivo da rivalutazione era stato imputato a diretta compensazione di un disavanzo da annullamento emerso a seguito di una fusione per incorporazione, ha affermato che, non trattandosi formalmente della copertura di una perdita di esercizio, questa forma di utilizzo comporterebbe la tassazione della riserva, nonostante il disavanzo nel caso di specie costituisse espressione di perdite pregresse dell'incorporata. Invero, a parte quest'ultima assorbente obiezione di carattere sistematico, anche in termini meramente equitativi è di tutta evidenza che l'operazione in questione non è in alcun modo idonea a realizzare quell'attribuzione o quell'arricchimento per i soci che costituiscono la ragion d'essere della onerosa imposta sostitutiva del 10%, sicché non si giustifica una sua ripresa a tassazione. Probabilmente l'Agenzia delle entrate è incorsa nell'errore di giudicare la fattispecie sottopostale come analoga a un precedente<sup>24</sup>, ma solo apparentemente simile, caso in cui una società procedeva all'annullamento di azioni proprie in presenza di una riserva sovrapprezzo ai sensi dell'[articolo 2357-ter](#), cod. civ. inizialmente vincolata. In questa circostanza l'istante intendeva imputare il valore nominale delle azioni annullate a capitale sociale e la differenza tra costo sostenuto per l'acquisto delle azioni proprie e il loro valore nominale a riduzione della riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta già presente in bilancio. Orbene, in questa particolare fattispecie il recupero a tassazione della riserva poteva essere giustificato dal fatto che l'acquisto e l'annullamento delle azioni proprie comportava una

---

viene presentata la dichiarazione in cui si esercita l'opzione di riallineamento, e, cioè, nel bilancio relativo all'esercizio successivo (2021) rispetto a quello di riferimento (2020), sempreché nell'esercizio di riferimento vi fossero sufficienti poste di patrimonio netto.

<sup>21</sup> L. 342/2002 e D.M. 162/2001.

<sup>22</sup> Ad esempio, con la [circolare n. 18/E/2006](#), la stessa Agenzia delle entrate ha affermato che è possibile vincolare anche la riserva da Fta (*first time adoption*) che pacificamente è una riserva indisponibile ai fini civilistici (cfr. articolo 7, D.Lgs. 38/2005).

<sup>23</sup> Da ciò si può altresì concludere che non sono utilizzabili a tal fine le riserve positive di *cash flow hedge* ovvero quelle relative agli strumenti finanziari di debito valutati al *fair value through OCI* (FVTOCI) iscritte dalle imprese *las adopter*, in quanto in buona sostanza espressive di utili in regime di sospensione di imposta.

<sup>24</sup> [Risoluzione n. 32/E/2005](#).

sorta di attribuzione di somme ai soci cui si contrapponeva la riduzione della riserva da rivalutazione. Ad avviso di chi scrive non è il caso quindi di dubitare che il regime di sospensione non sia - come ormai da tempo immemore orientamento consolidato anche della stessa Agenzia delle entrate - quello delle riserve in sospensione c.d. "moderata"<sup>25</sup>.

In tale prospettiva è importante altresì rammentare che in ipotesi di utilizzi diversi dalla distribuzione che non determinano il presupposto del recupero a tassazione – quale tipicamente l'imputazione a copertura di perdite – la riduzione del saldo debba incidere prioritariamente sulla parte della riserva soggetta a sospensione.

### Considerazioni conclusive

Allo stato attuale, è chiaro e oggettivamente organicamente perseguito l'obiettivo del Legislatore di incentivare eccezionalmente (essendo eccezionale la congiuntura) la rivalutazione che si "limiti" al pagamento dell'imposta sostitutiva: non occorre spendere parole per sottolineare la vantaggiosità di un'aliquota del 3%, in particolare in un conteso di tassi di attualizzazione particolarmente bassi. Si può dire che non vi sia orizzonte temporale, purché anche minimamente roseo, che non suggerisca di valutare con molta attenzione un'opportunità che (onestamente ci auguriamo; dovesse riproporsi sarebbe evidenza di una situazione parimenti emergenziale che nessuno si augura) si presenta più unica che rara. D'altronde il confronto con le precedenti analoghe leggi di rivalutazione/riallineamento, anche le più risalenti, parla da sé.

Parimenti chiaro risulta l'obiettivo di non stimolare più di tanto l'affrancamento della riserva vincolata; è difatti comprensibile l'intento di veicolare le risorse verso incentivi che esplichino i propri effetti ove mantenuti all'interno dell'apparato produttivo e non veicolati ai soci.

Ciò che invece non risulta totalmente appagante è l'effetto di incertezza che aleggia intorno all'opzione per il 10% e che potrebbe portare a scelte di cui, con il senno del poi, ci si potrebbe pentire.

In primo luogo, infatti, al di là dell'opzione e del pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, il saldo da rivalutazione potrebbe divenire liberamente distribuibile anche in un'altra particolare fattispecie e, cioè, nel caso (e nella misura) in cui i beni rivalutati vengano ceduti prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione<sup>26</sup>. Ma le situazioni che potrebbero rendere non opportuno

---

<sup>25</sup> Si suole definire riserve in sospensione moderata quelle riserve per la quali il presupposto impositivo per la loro tassazione scatterebbe solo nel caso di una loro distribuzione ai soci, in contrapposizione alle riserve soggette a vincolo di sospensione "radicale", per le quali la ripresa a tassazione scaturisce anche da eventi diversi rispetto a quello della distribuzione ai soci (con la conseguenza che in caso di fusione o scissione tali riserve dovrebbero essere ricostituite obbligatoriamente ai sensi degli articoli 172, comma 5, e 173, comma 9, Tuir).

<sup>26</sup> In questo caso le plus/minusvalenze vengono calcolate sulla base del costo del bene *ante* rivalutazione e l'imposta sostitutiva viene riaccredita con corrispondente incremento del saldo da rivalutazione. Ciò vuol dire che, per questa parte, il saldo attivo da rivalutazione

l'affrancamento sono assai più diversificate, tanto più quanto maggiore è l'orizzonte temporale sulla base del quale si è valutata la scelta di avvalersi della facoltà di rivalutare o riallineare. La storia del diritto tributario domestico non ha mostrato la stabilità che possa supportare scelte che non siano di tipo meramente probabilistico, soprattutto quando l'eventuale tassazione è ancorata a un evento incerto nell'*an*, nel *quantum* o anche solo nel quando.

Se a quanto poc'anzi espresso si aggiunge che il sistema della *participation exemption* non comporta il venir meno del regime di sospensione, con conseguente protrarsi del vincolo *sine die* anche in caso di circolazione del veicolo societario, l'effetto complessivo non è del tutto appagante; l'unica ragione della sospensione d'imposta sembra infatti essere l'apposizione di un vincolo sul patrimonio netto.



**! « NUOVA USCITA » MARZO 2021 »**

# LE AZIENDE VITIVINICOLE E LA VENDITA DEL VINO

*Aspetti civilistici, fiscali e contrattualistici*

**Autore:** Marco Giuri, Luigi Scappini,  
Serena Linopanti, Samuele Cantini

**Prezzi di listino versione cartacea € 30,00**

**ACQUISTA ORA**

---

viene ad assumere la stessa natura delle riserve iscritte in caso di rivalutazione con effetti solo civilistici che, come già detto, non sono soggette al regime di sospensione d'imposta (Assonime n. 6/2021).

---



## Il reddito di impresa n. 11/2021

# Le rivalutazioni dei beni di impresa nel 2021

di Paolo Meneghetti - dottore commercialista, revisore legale

*Il tema della rivalutazione dei beni di impresa ha monopolizzato l'attenzione degli operatori per l'intero 2020 e anche nel primo semestre del 2021 con le ricadute bilancistiche e dichiarative dell'argomento. Ma questa disposizione è destinata restare nell'attenzione dei contribuenti anche nel 2021 e ciò per effetto del combinato disposto di 2 provvedimenti:*

*- da una parte la proroga al 2021 della rivalutazione, per così dire, "generalizzata" ex [articolo 110](#), D.L. 104/2020 all'esercizio 2021 per la sola accezione civilistica della operazione, quindi senza rilevanza fiscale;*

*- dall'altra per la possibilità, originariamente già prevista per il settore alberghiero e termale, di eseguire la rivalutazione con rilevanza anche fiscale, nell'esercizio 2021 oltre che in quello 2020. Su questo particolare tema, peraltro, si innesta una discussione con toni fortemente accesi in merito a una interpretazione dell'ambito operativo della rivalutazione "alberghiera" eseguita dall'Agenzia delle entrate in una risposta a interpello pubblicata a fine giugno 2021. Ma procediamo con ordine, partendo proprio dal tema della rivalutazione dei beni nel settore alberghiero e termale.*

## La rivalutazione nel settore alberghiero: l'interpretazione autentica e pronunce contraddittorie dell'Agenzia delle entrate

Con il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) è stata eseguita una opportuna interpretazione autentica del disposto di cui all'[articolo 6-bis](#), D.L. 23/2020, cioè il tema della qualificazione dei soggetti legittimati a operare la rivalutazione gratuita dei beni di impresa in quanto operanti nel settore alberghiero e termale. L'interpretazione autentica è fornita con l'[articolo 5-bis](#), D.L. 41/2021. Letteralmente si prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 6-bis, D.L. 23/2020 si applichino alle medesime condizioni anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione (d'azienda o locazione semplice) a imprese operanti nel settore alberghiero e termale. Viene meno, quindi, leggendo letteralmente la norma, il requisito soggettivo di "operatore nel settore alberghiero/termale", o meglio si può dire che la rivalutazione gratuita può essere eseguita anche da soggetti che non operano nel citato comparto economico, a condizione che subentri il requisito oggettivo, cioè che sia rivalutato un immobile che per

sua classificazione catastale è albergo, e che sia locato a soggetti che operano nel settore in questione. Ciò significa, o dovrebbe significare (il condizionale è d'obbligo visto la recente [risposta a interpello n. 450/E/2021](#) di cui si dirà oltre) che una società immobiliare che detiene tra i vari immobili anche un albergo, potrà rivalutare gli altri immobili con le regole generali del D.L. 104/2020 e quindi versando l'imposta sostitutiva, mentre la rivalutazione dell'albergo locato a società di gestione alberghiera potrà essere eseguita gratuitamente.

Proviamo a delineare uno schema degli ambiti in cui la rivalutazione gratuita è possibile:

1. società o impresa che opera nel settore alberghiero: la rivalutazione è ammessa per tutti i beni dell'impresa senza doverli qualificare con una destinazione all'utilizzo alberghiero, poiché ciò è supplito dal fatto che la società opera in tale ambito. Unico bene escluso, ovviamente, è il bene merce. Vediamo un esempio che può essere illuminante al riguardo: una società che opera prevalentemente nel settore alberghiero detiene un immobile adibito a bar/ristorante: ebbene, tale immobile è rivalutabile gratuitamente proprio per il fatto che la società opera nel settore alberghiero. Stessa situazione per la società alberghiera che detiene nell'attivo immobilizzato un immobile di civile abitazione che loca come farebbe qualunque altra immobiliare: anche in tale ipotesi deve ritenersi legittimo eseguire la rivalutazione gratuita. Quanto al tema soggettivo, cioè operare nel settore alberghiero/termale si ritiene che esso sia soddisfatto anche per chi opera promiscuamente sia nel settore alberghiero, sia in altri settori (ad esempio ristorazione) purché prevalga come entità di ricavi il dato relativo al settore alberghiero. Tale tesi può essere ricavata dalla interpretazione che l'Agenzia delle entrate ha fornito in materia di fruizione del credito d'imposta locazioni: in occasione di Telefisco 2021 è stato chiesto se il superamento del tetto di 5 milioni di euro previsto dall'[articolo 28](#), D.L. 34/2020 quale superamento possibile (potendo fruire del credito d'imposta) solo "*dalle imprese alberghiere*", potesse essere requisito avverato anche dalle imprese che svolgono attività sia alberghiera, sia altra attività, e la risposta dell'Agenzia delle entrate ha avallato tale tesi purché prevalga, quanto ad ammontare dei ricavi, l'attività alberghiera. Una simile situazione potrebbe, logicamente, avverarsi nell'ambito della rivalutazione gratuita per le imprese che svolgono multiattività con prevalenza di quella alberghiera;
2. società o impresa che non opera nel settore alberghiero, che affitti l'azienda alberghiera a imprese che svolgono attività alberghiera. È il caso che era stato in precedenza esaminato con la [risposta a interpello n. 637/E/2020](#) in cui si presentava la situazione succitata con 2 ulteriori specificità:
  - locatore e locatario appartenevano al medesimo gruppo societario;
  - oltre al contratto di affitto di azienda era stato stipulato un correlato contratto di locazione dell'immobile, quindi 2 contratti diversi seppur funzionalmente collegati.

La posizione assunta dall'Agenzia delle entrate è favorevole al contribuente riconoscendo il diritto alla rivalutazione in capo alla impresa locatrice, nel presupposto che lo svolgimento di attività alberghiera/termale non va soddisfatto unicamente in base al codice Ateco, bensì tramite una valutazione più ampia nella quale rientra anche una "gestione indiretta" tramite locazione. Inutile sottolineare l'importanza di questa pronuncia che risolve un caso molto diffuso in questo settore. Una ulteriore considerazione può essere suggerita per applicare in generale questa pronuncia al di là del caso specifico dell'interpello: la circostanza che le 2 società, locatrice e locataria, appartengano al medesimo gruppo appare irrilevante al fine di decidere se il locatore esegue, seppur in modo indiretto, attività alberghiera/termale; vale la pena segnalare che il contenuto favorevole della [risposta a interpello n. 637/E/2020](#) è stato sostanzialmente confermato dalla recente [risposta a interpello n. 200/E/2021](#). Inoltre, occorre ricordare che la possibilità di eseguire la rivalutazione dei beni di fronte a un contratto di affitto di azienda è legata alla circostanza che nel contratto stesso sia stata prevista la deroga di cui all'[articolo 2561](#), cod. civ.. In forza di tale deroga le manutenzioni anche di carattere ordinario sono di competenza del locatore e conseguenza di questa scelta è che il processo di ammortamento sia stanziato e dedotto dal locatore. In questo contesto è possibile rivalutare da parte di chi gestisce solo indirettamente l'albergo (appunto in quanto locatore di azienda alberghiera) l'immobile che esso stesso ammortizza in forza della deroga contrattuale sopra citata. Va aggiunto che la norma di interpretazione autentica si limita a una apertura verso la rivalutazione gratuita dell'immobile albergo locato insieme alla azienda, senza prevedere la stessa rivalutazione gratuita per altri beni locati con l'azienda (ad esempio il mobilio e gli arredi).

Se il rapporto contrattuale fosse di mera locazione immobiliare (senza la locazione dell'azienda alberghiera) sarebbe stato fortemente dubitabile (prima della modifica apportata dal Decreto Sostegni) che potessero essere applicate le medesime, e favorevoli, conclusioni proposte nell'interpello. Qui però interviene nuovamente la norma di interpretazione autentica aggiungendo anche questa ipotesi alla rivalutazione gratuita, con una sterzata sul fronte oggettivo piuttosto che soggettivo. È però evidente che in tal caso si parla di beni speciali, cioè immobili destinati alla attività alberghiera sicché è da escludersi che detta rivalutazione, per soggetti non operanti nel settore alberghiero, possa essere estesa ad altri beni non citati nell'[articolo 5-bis](#), D.L. 41/2021.

### Gli immobili in corso di costruzione

Una attenzione particolare va riservata all'ulteriore previsione dell'articolo 5-bis, D.L. 41/2021 e cioè la possibilità di eseguire la rivalutazione gratuita in relazione a immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Una prima riflessione, per gli immobili in corso di costruzione, attiene al fatto che

detti immobili, proprio perché attualmente in corso di costruzione, difficilmente presentano quelle plusvalenze latenti che sono alla base di ogni processo rivalutativo. Forse può essere più verosimile il caso del rinnovo o completamento (entrambi previsti sempre dall'[articolo 5-bis](#), D.L. 41/2021) poiché in questa fattispecie a un costo storico pregresso si somma un intervento attuale e qui potrebbero manifestarsi plusvalenze latenti. Va sottolineato che deve comunque trattarsi di immobili a destinazione alberghiera e ciò deve emergere, come afferma esplicitamente il dato letterale, dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale. Inoltre, si nota che in questo ultimo caso non si associa l'immobile albergo (di proprietà di azienda non alberghiera) alla gestione alberghiera eseguita dal locatario, e quindi il presupposto della rivalutazione sembra essere esclusivamente oggettivo, cioè costruzione, rinnovo o completamento di immobile albergo. La previsione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate poiché già sorgono una serie di dubbi facendo riferimento alla casistica reale. Ad esempio, se una società immobiliare ha costruito un albergo che attualmente non è locato ad azienda che svolge attività alberghiera, lo potrà rivalutare gratuitamente? Letteralmente verrebbe da dire che se l'immobile è in corso di costruzione o di intervento di rinnovamento l'elemento locazione non è richiesto mentre se l'immobile è ultimato o è locato ad azienda alberghiera o non è rivalutabile gratuitamente, il che genera un quadro di possibilità e divieti non sembra essere sempre ispirato a elementi razionali.

### La risposta a interpello n. 450/E/2021

In questo scenario, già in sé articolato, come un fulmine a ciel sereno piomba la [risposta a interpello n. 450/E/2021](#) destinata a creare problemi e contenzioso ove si volesse disconoscere la sua portata.

A volte capita che le pronunce dell'Agenzia delle entrate lascino spazi di opinabilità, il che in una materia come quella tributaria, si potrebbe ritenere aspetto fisiologico non essendo essa una scienza esatta. Ma alcune risposte a interpello lasciano veramente attoniti poiché si assume una posizione opinabile, senza nemmeno motivarla. È ciò che succede con l'interpello n. 450/E/2021 con cui una società detentrica di un immobile albergo lo concede in locazione alla propria controllata. La prima società locatrice è una immobiliare, mentre la società controllata locataria è una operativa che gestisce l'attività alberghiera. Il tema del quesito è se sia possibile per la società controllante e locatrice eseguire la rivalutazione dell'immobile utilizzando la normativa di cui all'[articolo 6-bis](#), D.L. 23/2020, norma che, come è noto, permette di eseguire la rivalutazione senza corrispondere alcun importo di imposta sostitutiva. Sul punto, come sopra ricordato, la versione originaria dell'articolo 6-bis, D.L. 23/2020, limitava la rivalutazione gratuita alle imprese operanti nel settore alberghiero e termale. Poi già con la

[risposta a interpello n. 637/E/2020](#) in via interpretativa si è ammesso che una società che loca il ramo di azienda “albergo” possa eseguire la rivalutazione gratuita se per contratto è la stessa locatrice che stanziava gli ammortamenti. A seguito di tali problematiche è intervenuta una norma di interpretazione autentica inserita nella legge di conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) che letteralmente afferma: *“l’articolo 6-bis, D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2020, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento”*.

Il dato testuale di tale norma è indubbio: la rivalutazione gratuita si applica, a prescindere dalla attività svolta dal locatore, agli immobili adibiti ad albergo che siano locati a soggetti che svolgono l’attività alberghiera. Alla luce di tale norma appare incomprensibile la conclusione cui perviene l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello sopra citata in cui nega che l’immobile albergo locato a una società che svolge attività alberghiera possa essere oggetto di rivalutazione gratuita. Tale affermazione è priva di ogni fondamento giuridico e, il che è più grave, è calata nel testo della risposta in poche righe senza dare alcuna spiegazione o motivazione che possa avere indotto l’Agenzia delle entrate a rispondere al quesito posto in aperta e palese violazione del disposto dell’[articolo 5-bis](#), D.L. 41/2021.

Più complessa e articolata è un’altra questione posta con [interpello n. 476/E/2021](#) con cui si chiedeva se fosse possibile riallineare la posta avviamento che nel caso specifico era formata da alcuni singoli avviamenti derivanti da separate operazioni di acquisizione. Sul punto la tesi dell’Agenzia delle entrate è negativa: l’avviamento si può riallineare (pur non essendo un bene immateriale vero e proprio) poiché così ha disposto la modifica introdotta con la L. 178/2020, estendendo l’ambito oggettivo del riallineamento stesso. Tuttavia se si decide di riallineare un bene esso va riallineato per l’intero importo del disallineamento non essendo possibile eseguire un riallineamento parziale (mentre è possibile eseguire un affrancamento parziale della riserva in sospensione di imposta).

### Il riallineamento nel settore alberghiero

Così come nel 2021 è possibile eseguire la rivalutazione gratuita dei beni di impresa, per i soggetti operanti nel settore alberghiero e termale sarà possibile procedere al riallineamento dei beni che presentino, sempre al 31 dicembre 2019, L’[articolo 6-bis](#), comma 7, D.L. 23/2020 non è, sul punto, prodigo di informazioni, limitandosi ad affermare l’applicabilità dell’[articolo 14](#), L. 342/2000, appunto il riallineamento dei beni. Ma da dove si ricava che anche esso è gratuito? Il tema può essere risolto ricordando che proprio il citato comma 7 richiama l’applicazione del D.M. 162/2001 e D.M. 86/2002,

disposizioni attuative in base alle quali è possibile affermare che il riallineamento mutua dalla rivalutazione sia l'ambito oggettivo sia l'importo della imposta sostitutiva che l'efficacia fiscale della operazione. In questo senso potremmo dire che il riallineamento è figlio della rivalutazione discostandosi solo sul tema dei riflessi bilancistici poiché, come è noto, non si registra alcun incremento del patrimonio netto.

Portando a sistema queste considerazioni potremmo dire che:

- il riallineamento è possibile nel 2021 operando su un disallineamento che deve sussistere nel 2019;
- viene applicato alle medesime condizioni della rivalutazione, quindi con modalità gratuita;
- l'efficacia fiscale è immediata;
- è necessario detenere una riserva di importo pari al disallineamento da vincolare in sospensione d'imposta;
- ove si volesse eseguire il riallineamento dell'avviamento, questa operazione comporterebbe il pagamento del 3% di imposta sostitutiva e dovrebbe essere eseguita nel 2020 poiché la norma in questione è contenuta nell'[articolo 110](#), D.L. 104/2020, utilizzabile anche dai soggetti del settore alberghiero ma alle medesime condizioni delle altre imprese, quindi, ad esempio, senza poter fruire di proroga al 2021.

Resta dubbio come eseguire l'opzione per il riallineamento gratuito ove non si voglia affrancare la riserva in sospensione d'imposta e quindi non si compili alcun rigo del quadro RQ del modello Redditi. Ricordiamo che la scelta per il riallineamento (nel 2020 o nel 2021 il tema non cambia) viene perfezionata, secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate, con una opzione comunicata con il modello Redditi relativa alla annualità in cui si esegue il riallineamento (quindi modello Redditi 2021 per 2020 o 2022 per 2021). Ma se si decide di non affrancare la riserva vincolata come deve essere esercitata l'opzione? Certamente non sarà compilato il quadro RQ alla sezione XXV che accoglie solo il dato dell'affrancamento con imposta sostitutiva della riserva vincolata. Altrettanto certamente possiamo dire che posto l'effetto immediato del riallineamento, il quadro RV dovrebbe segnalare il venir meno del disallineamento grazie a un incremento del valore fiscale del bene. Allo stesso tempo nel quadro RS si dovrebbe immediatamente, cioè nel modello Redditi 2022 per il 2021 (sempre che ovviamente la scelta di cui si parla sia stata eseguita nel periodo d'imposta 2021) rilevare la genesi di una riserva in sospensione d'imposta. Questi passaggi nel modello dichiarativo saranno l'unica evidenza della opzione esercitata e sarebbe opportuno che l'Agenzia delle entrate avallasse la tesi che la compilazione di cui sopra funge da opzione esercitata.

Esaminiamo ora il tema della riserva da vincolare, riserva che deve sussistere, sempre secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate nell'esercizio in cui viene deciso il riallineamento, quindi nella ipotesi qui in oggetto si tratta dell'esercizio 2021.

Da talune parti si sostiene, ove non esistesse un patrimonio netto al 31 dicembre 2021 almeno pari al disallineamento che si vorrebbe riallineare, sia possibile superare tale problema rivalutando i beni e non riallineandoli. Su tale aspetto va chiarito che riallineamento e rivalutazione possono certamente convivere, ma operano su basi di valori diversi: il riallineamento opera sulla differenza tra valore civile e fiscale del bene, la rivalutazione opera su un eventuale ulteriore plusvalore civilistico (che può diventare riconosciuto anche in ambito tributario). Poniamo questo esempio: valore civile dell'immobile al 31 dicembre 2021 = 100, valore fiscale = 10, valore di mercato = 120. In assenza di patrimonio netto di almeno 90 non si può eseguire il riallineamento ma ciò non esclude che si rivaluti da 100 a 120, mantenendo però inalterato il disallineamento precedente. Dopo aver eseguito il riallineamento si potrà successivamente vincolare la riserva ponendola in sospensione di imposta, ma fermo restando al 31 dicembre 2021 esista patrimonio netto da vincolare almeno uguale al disallineamento da riallineare. Si è proposto in dottrina (circolare Assonime n. 23/2006, § 3) di superare questo ostacolo procedendo ad affrancare la riserva, quindi versando la sostitutiva del 10%. In tal modo nel momento in cui si assume la decisione del riallineamento (scelta coeva con la redazione del modello Redditi 2022) la riserva in questione non è più in sospensione di imposta quindi non avrebbe senso doverla vincolare. Sul punto va notato che, a voler seguire la linea interpretativa dell'Agenzia delle entrate, si porrebbe un ostacolo e cioè che mentre il patrimonio netto capiente deve sussistere nell'esercizio di riallineamento, l'efficacia fiscale dell'affrancamento della riserva ha decorrenza dall'anno in cui è versata la sostitutiva ([circolare n. 33/E/2005](#), § 4.2) e quindi al momento della verifica della capienza del netto, la riserva presenta ancora lo *status* di sospensione d'imposta.

### La rivalutazione civilistica nel 2021

In primo luogo vi è un intervento in merito all'[articolo 110](#), D.L. 104/2020, che, come è noto, attiene alla rivalutazione dei beni generalizzata a tutti i soggetti che producono reddito d'impresa. La modifica riguarda la particolare rivalutazione in chiave meramente civilistica che è stata resa possibile, appunto, con l'articolo 110, comma 4, D.L. 104/2020. Come è noto con tale rivalutazione si ottiene un incremento del patrimonio netto, quale contropartita dell'incremento del valore dei beni, senza che da tale incremento derivi alcun riconoscimento di carattere fiscale. Con l'inserimento di un nuovo comma (4-bis) al citato articolo 110, D.L. 104/2020, questa particolare rivalutazione viene prorogata all'esercizio

2021, ovviamente se non già eseguita nel 2020, o se già eseguita nel 2020 per eventuale ulteriore incremento, restando fermo il fatto che non potrà essere superato il valore massimo (o il valore di mercato o il valore di uso interno). Dato che viene prorogata una procedura codificata dall'[articolo 110](#), D.L. 104/2020 deve ritenersi che restino confermate le particolari regole di tale rivalutazione e, una su tutte, la possibilità di eseguire la rivalutazione sul singolo bene, senza dover coinvolgere l'intera categoria omogenea. Siffatta rivalutazione genera una riserva da saldo attivo che va allocata nel netto patrimoniale e va considerata, ai fini fiscali, una riserva di utili: nel caso di società di capitali detta riserva se distribuita comporta un reddito da dividendo da tassare in capo al percipiente con le varie regole che attengono a tale tipologia reddituale, mentre, nel diverso caso della società di persone, la riserva distribuita non provoca alcuna conseguenza fiscale in capo ai soci.

In entrambi i casi sopra descritti non trattandosi di riserve in sospensione di imposta, la società che distribuisce non subirà alcun incremento dell'imponibile. Va ricordato che la rivalutazione civilistica genera un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene, disallineamento temporaneo poiché o tramite il processo di ammortamento (il quale genererà la variazione in aumento per la differenza tra il dato dell'ammortamento civile e quello, minore, dell'ammortamento fiscale) oppure tramite la diversa plusvalenza civile e fiscale al momento della cessione, si avrà il riallineamento "naturale". Tale disallineamento provoca la necessità di stanziare imposte differite passive che vengono riassorbite mano a mano che avanza il processo di ammortamento, oppure, come sopra si diceva, al momento della cessione del bene rivalutato.

La proroga della rivalutazione civilistica nel 2021 stimola alcune riflessioni, in modo particolare l'opportunità per i soggetti Irpef di utilizzare tale procedura per risolvere il problema di prelevamenti eseguiti dai soci o dal titolare in misura superiore al patrimonio netto disponibile.

Che la rivalutazione meramente civilistica possa costituire una legittima soluzione al problema di quella eccedenza di prelevamenti, senza costringere il socio o il titolare a restituire i medesimi, è tesi messa in dubbio, nella sua peculiarità di irrilevanza fiscale, da una recente ordinanza della Cassazione.

### **Ordinanza della Cassazione n. 3440/2021**

In caso in questione è rappresentato da una impresa individuale che avendo riscatto nei primi anni 2000 un immobile da un *leasing*, lo ha rivalutato in modo volontario (quindi si presume azionando la deroga di cui all'[articolo 2423](#), comma 5, cod. civ.) iscrivendo un saldo attivo (meramente civilistico) nel patrimonio netto. Poi ha utilizzato tale posta per eliminare i prelevamenti del titolare che risultano in bilancio quale credito della impresa nei confronti della persona fisica titolare della medesima impresa.



La tesi che promana dall'ordinanza è che tale operazione non sia improduttiva di conseguenze fiscali, al contrario, deve intendersi che il venir meno della posta "credito da prelevamenti" generi un imponibile di pari importo tassabile.

Le argomentazioni che portano la Suprema Corte a una simile conclusione non sono di facile comprensione, ma dalle motivazioni che vengono scritte si possono astrarre i seguenti punti:

1. il saldo attivo della rivalutazione volontaria non è distribuibile al titolare (o ai soci). In tal senso l'ordinanza afferma: *"la riserva da rivalutazione costituisce una posta ideale di patrimonio, non caratterizzata, al momento dell'iscrizione, dalla possibilità di effettiva monetizzazione"*;
2. dal momento che i prelevamenti del titolare sono presuntivamente assimilabili a ricavi, il venir del credito collegato a quei ricavi è operazione non neutrale ai fini fiscali, il che significa "ancorare" la tassazione del saldo attivo con l'equazione tipica da accertamento induttivo, cioè prelevamenti soci = ricavi occultati.

Va sottolineato che le argomentazioni sopra citate non sembrano affatto convincenti. Anzitutto dobbiamo ricordare che il saldo attivo che si genera per effetto di una rivalutazione meramente civilistica non ha natura di riserva di utili in sospensione di imposta. Infatti, il ragionamento della Cassazione sarebbe ineccepibile se parlassimo di una rivalutazione fiscale con genesi di riserva in sospensione di imposta che, qualora attribuita ai soci, comporta la creazione di imponibile. La stessa Agenzia delle entrate ha riconosciuto ([circolare n. 22/E/2009](#), § 5) che il saldo attivo della rivalutazione meramente civilistica ha natura di riserva di utili non in sospensione d'imposta che viene tassato in capo al socio di società di capitali (quale dividendo) mentre: *"Il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo da parte dell'imprenditore individuale o di una società di persone in contabilità ordinaria è, invece, irrilevante ai fini della tassazione"*.

Se invece di operare come sopra descritto, l'imprenditore, dopo aver eseguito la rivalutazione, avesse restituito per un attimo i prelevamenti eseguiti e l'attimo dopo avesse prelevato il saldo attivo da rivalutazione, nessuno avrebbe potuto contestare la formazione di un imponibile. Ma l'utilizzo del saldo attivo a copertura di quel *deficit* patrimoniale non è forse operazione del tutto analoga, nella sostanza, a quella poc'anzi descritta?

Probabilmente l'ordinanza assume più senso se viene confinata al caso della rivalutazione volontaria ex [articolo 2423](#), comma 5, cod. civ., che differisce da quella civilistica prevista per legge, proprio per la circostanza che quest'ultima (eseguita in deroga all'articolo 2423, cod. civ.) non presenta il problema della indisponibilità del saldo attivo, come, del resto, viene giustamente rilevato dalla circolare Assonime n. 13/2001, § 14. Nella rivalutazione volontaria, invece, la riserva che si forma non è

distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato del bene, e la violazione di tale assunto sembra “sanzionata” dalla Cassazione con la tassazione.

Questa limitata applicazione (in sé comunque non del tutto condivisibile) permetterebbe di agire in modo più tranquillo sulla rivalutazione civilistica ex [articolo 110](#), D.L. 104/2020, considerando la copertura della posta “prelevamento soci (o titolare)” come una sorta di “anticipata” distribuzione del saldo attivo.

In ogni caso risulta consigliabile evitare l'utilizzo diretto del saldo attivo civilistico per eseguire la copertura del prelievo soci, bensì ottenere tale risultato mediante una procedura indiretta, cioè distribuire ai soci il saldo attivo (senza generare alcuna conseguenza fiscale), e i soci, incassata la provvista finanziaria, la restituiscono alla società chiudendo così il prelevamento dei soci. Per effetto della proroga di cui si parlava in premessa, questa operazione potrà essere eseguita anche nel 2022 da parte delle società di persone o delle imprese individuali che per qualunque motivo non hanno eseguito la medesima scelta nel 2021.

Va, infine, sottolineato che l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 110, D.L. 104/2021 non modifica l'impianto della rivalutazione “originaria”, sicché è sempre necessario che il bene che si intende rivalutare sia presente in bilancio già al 2019. Ciò di fatto esclude che la proroga possa essere eseguita, ad esempio, per rivalutare beni riscattati da *leasing* nel 2020 e quindi la norma si presenta come una sorta di secondo appello per chi, magari ripensandoci, non ha eseguito la rivalutazione civilistica nel 2020.



! “ **NUOVA USCITA** ”  
SETTEMBRE 2021 »

# LA RIAPERTURA DELLA RISCOSSIONE

**Autore:** Gianfranco Antico

**E-book:** € 12,00 + IVA 4%

**ACQUISTA ORA**

Il reddito di impresa n. 11/2021

# Holding finanziarie e industriali ai fini Ires e Irap, quali chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate

di Luca Vincenzi – avvocato – CMS

Luca Scibelli – avvocato – CMS

*La qualificazione di un soggetto quale holding industriale o finanziaria assume una notevole importanza ai fini della differente disciplina fiscale a esse applicabile. Dalla corretta qualificazione consegue, infatti, l'applicazione di un impianto normativo diversificato che coinvolge diverse componenti del reddito d'impresa, sia ai fini Ires che Irap. Nonostante l'introduzione dell'[articolo 162-bis](#), Tuir abbia razionalizzato le varie definizioni di holding ai fini fiscali, permangono tuttavia alcune incertezze interpretative, solo in parte risolte dalla recente prassi dell'Amministrazione finanziaria. Nel presente contributo si presenta una panoramica di tali problematiche, dei vari chiarimenti forniti e, infine, delle varie soluzioni plausibili per le questioni ancora in attesa di risposta.*

## Premessa

Il presente contributo pone l'attenzione sulle incertezze interpretative relative ai criteri previsti dall'articolo 162-bis, D.P.R. 917/1986 (Tuir) volti all'individuazione delle società di partecipazione finanziaria (c.d. "holding finanziarie"), da un lato, e delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. "holding industriali") dall'altro.

La corretta qualificazione di una società quale *holding* industriale piuttosto che *holding* finanziaria assume una notevole importanza ai fini dell'identificazione delle specifiche disposizioni a esse applicabili tra cui, senza pretesa di esaustività, quelle relative alla deducibilità degli interessi passivi, alla svalutazione dei crediti, alla misura dell'aliquota Ires, alla determinazione della base imponibile Irap<sup>1</sup>.

L'articolo 162-bis, Tuir è stato introdotto<sup>2</sup> con il preciso scopo di razionalizzare da un punto di vista fiscale la nozione di intermediari finanziari e quella di *holding*, fornendo una definizione omogenea in

<sup>1</sup> Si vedano i seguenti articoli del Tuir, l'articolo 96, comma 5 relativo alla deducibilità degli interessi passivi; l'articolo 106 relativo alle svalutazioni e perdite su crediti; l'articolo 113 relativo alla inapplicabilità della *pex* con riguardo alle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari. Si vedano anche l'articolo 1, comma 65, L. 208/2015 relativamente alla maggiorazione Ires del 3,5% e l'articolo 6, D.Lgs. 446/1997 riguardante la base imponibile Irap dei soggetti finanziari.

<sup>2</sup> L'introduzione è avvenuta attraverso l'articolo 12, D.Lgs. 142/2018 di recepimento delle c.d. Direttive Atad (Direttiva 2016/1164/UE-ATAD1 e Direttiva 2017/952/UE-ATAD 2).

un'ottica di coordinamento e sistematizzazione delle varie modifiche che si erano nel tempo susseguite, anche sotto il profilo civilistico-contabile<sup>3</sup>. Nonostante l'intenzione di formulare una definizione unitaria vada accolta con favore, i criteri di qualificazione forniti dal Legislatore lasciano ancora spazio a taluni dubbi che possono essere risolti solo in via interpretativa, con una conseguente incertezza in merito alla correttezza delle soluzioni proposte. Nel prosieguo sarà data evidenza di come l'Agenzia delle entrate abbia risolto solo in parte alcune delle problematiche sorte dopo l'introduzione della disposizione qui in commento mentre altri aspetti, quali le modalità di effettuazione del c.d. *asset test*, nonché la rilevanza degli "altri elementi patrimoniali" ai fini della qualifica di una *holding* come "finanziaria" o "industriale", siano ancora da chiarire.

### Le definizioni dell'articolo 162-bis, Tuir

Prima di illustrare le varie questioni interpretative, è opportuno ripercorrere brevemente le definizioni introdotte dall'[articolo 162-bis](#), Tuir al fine di comprendere quali sono le tipologie di soggetti ai quali la norma è diretta. A questo riguardo, il comma 1 della disposizione in esame distingue ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di Ires e di Irap 3 macrocategorie di soggetti:

1. gli intermediari finanziari (lettera a);
2. le società di partecipazione finanziaria (lettera b, c.d. *holding* finanziarie);
3. le società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali) e i soggetti a esse assimilati (lettera c).

In particolare:

- gli intermediari finanziari sono a loro volta individuati, da un lato, attraverso un elenco che rimanda a soggetti "regolamentati" di cui al Testo unico bancario (c.d. intermediari finanziari Ifrs e intermediari finanziari non Ifrs)<sup>4</sup> e, dall'altro, con riferimento all'attività esercitata in via esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari diversi da quelli inclusi nel precedente elenco;
- le *holding* finanziarie sono definite (comma 1, lettera b) come: "*i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari*"<sup>5</sup>;

---

<sup>3</sup> In origine, ai fini fiscali i soggetti di natura finanziaria erano individuati tramite rinvio al D.Lgs. 87/1992 (bilancio degli enti crediti e finanziari), decreto abrogato definitivamente con il D.Lgs. 136/2015.

<sup>4</sup> L'articolo 162-bis, comma 1, lettera a), Tuir definisce gli "intermediari finanziari" tramite il richiamo a 4 sottocategorie di soggetti: 1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. 38/2005, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche (Intermediari finanziari Ifrs); 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis, D.Lgs. 385/1993; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, D.Lgs. 385/1993 (punto 2 e 3, si riferiscono agli Intermediari finanziari non Ifrs); 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1).

<sup>5</sup> Di fatto, le *holding* finanziarie assumono una duplice qualificazione fiscale, in quanto rientrano sia nella nozione di "intermediari finanziari" (comma 1, lettera a), n. 4 di cui al punto precedente) che in quella di "società di partecipazione finanziaria" (comma 1, lettera b). Sul punto cfr. M. Leo, "Art. 162-bis", in "Le imposte sui redditi nel testo unico", Tomo II, Giuffrè, 2020, pag. 2928.

– le *holding* industriali sono definite (comma 1, lettera c), n. 1) come “*i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari*”; a cui si aggiungono i soggetti a esse assimilati (comma 1, lettera c), n. 2)<sup>6</sup>.

L'[articolo 162-bis](#), Tuir stabilisce poi i criteri (da cui emergono le relative problematiche interpretative) per stabilire quando sussiste “*l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni*” in intermediari finanziari o in soggetti diversi dagli intermediari finanziari da cui dipende la collocazione di un soggetto in una macrocategoria piuttosto che nell'altra.

È a tal fine previsto, in primo luogo, che “*l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni*” sia valutato in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso e, in secondo luogo, che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (comma 2) ai fini della qualifica come *holding* finanziaria, che l'ammontare complessivo delle partecipazioni **in intermediari finanziari** e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, **inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate**<sup>7</sup>, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, **inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate**;
- (comma 3), ai fini della qualifica come *holding* industriale, che l'ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti **diversi dagli intermediari finanziari** e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale<sup>8</sup>.

Come si nota, i commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis, Tuir definiscono “a specchio” i criteri necessari per effettuare il c.d. *test* di prevalenza (o “*asset test*”). Tuttavia, si può sin da subito notare che le 2 definizioni non sono esattamente speculari in quanto il periodo “*inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate*” viene proposto dal Legislatore solo nella definizione delle *holding* finanziarie. Sul punto, si tornerà comunque più avanti.

Seppur a una prima lettura la formulazione dell'*asset test* sembra di facile comprensione, e in linea con la *ratio* semplificatoria sottostante l'intervento normativo volto a razionalizzare la definizione di

---

<sup>6</sup> I soggetti assimilati alla *holding* industriali sono “2) *i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114, D.Lgs. 385/1993, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, L. 130/1999*”, si tratta di quei soggetti che seppur svolgano un'attività di natura finanziaria (definita dall'articolo 2, D.M. 53/2015), non la svolgono nei confronti del pubblico in base ai criteri definiti dall'articolo 3, comma 2, del medesimo D.M.. Si considerano pertanto tali le c.d. società “*captive*” di gruppo industriale ossia quelle che svolgono attività di finanziamento nei confronti delle altre società del gruppo. Cfr. A. Serena, S. Pavanetto, “Nuova definizione di intermediari finanziari: finalmente luce sulle *holding* industriali”, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 4/2019.

<sup>7</sup> Grassetto aggiunto, al fine di evidenziare che nella successiva definizione delle c.d. *holding* industriali tale periodo non viene previsto dalla disposizione.

<sup>8</sup> L'Agenzia delle entrate (Telefisco 2019) ha chiarito che in caso di *holding* detentrica di partecipazioni in una *subholding* al fine di effettuare il *test* di prevalenza occorrerà verificare la componente dell'attivo in capo alla *subholding* ed estendere la qualificazione di quest'ultima, ove presente, alla capogruppo.

intermediari finanziari e quella di *holding*, gli interpreti hanno evidenziato alcune questioni problematiche applicative sin dall'entrata in vigore dell'[articolo 162-bis](#), Tuir.

### Il bilancio approvato “*relativo all'ultimo esercizio chiuso*”

Un primo interrogativo attiene all'individuazione del bilancio da cui estrapolare i dati necessari a effettuare il *test* di prevalenza in relazione a un determinato periodo d'imposta.

Dato il tenore letterale della norma che fa riferimento “*ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso*” è stata proposta<sup>9</sup> una duplice interpretazione. Da un lato, si è sostenuto che il riferimento è da intendersi al bilancio relativo all'esercizio precedente a quello oggetto di verifica. Ad esempio, un soggetto con periodo d'imposta solare<sup>10</sup> assumerebbe la qualifica di *holding* nel 2021 solo se il *test* di prevalenza fosse superato sulla base dei dati del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020 (approvato di norma ad aprile/giugno 2021).

Secondo una diversa linea interpretativa, il bilancio di riferimento ai fini della qualifica di *holding* dovrebbe essere quello relativo al medesimo periodo d'imposta per cui si sta effettuando la verifica. Riprendendo l'esempio precedente, la qualifica di *holding* per il periodo d'imposta 2021 andrebbe verificata solo con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 (approvato di norma ad aprile/giugno 2022).

Questa seconda impostazione sembra quella preferibile perché si traduce in una diretta correlazione temporale tra i dati da prendere a riferimento per verificare lo *status* di *holding* e il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le specifiche disposizioni fiscali scaturenti dalla medesima qualifica.

Inoltre, tale interpretazione sembra ormai pienamente condivisa anche da parte dell'Agenzia delle entrate. Nella [risposta a interpello n. 40/E/2021](#), con riferimento alla verifica dello *status* di *holding* condotta per il periodo d'imposta 2018<sup>11</sup>, è stato infatti precisato che: “*in relazione alla dichiarazione da trasmettere entro il 2 dicembre 2019 (in quanto l'ordinario termine di scadenza, i.e. il 30 novembre 2019, cade di sabato) relativa al periodo di imposta 2018, ai fini dell'inclusione, o meno, tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis, i dati rilevanti per il calcolo dell'asset test da parte dell'istante saranno quelli estrapolati dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018*”. L'Agenzia delle entrate ha pertanto dato

---

<sup>9</sup> Cfr. Assonime, circolare n. 28/2021 che interviene affrontando in modo sistematico le problematiche definitorie relative all'articolo 168-bis, Tuir.

<sup>10</sup> Ossia, con il periodo d'imposta e l'esercizio coincidenti con l'anno solare.

<sup>11</sup> Il quesito del contribuente era posto in questi termini: “*la società si chiede se, ai fini di verificare la natura di un soggetto per il periodo d'imposta che chiude al “31/12/n” sia necessario considerare i dati del bilancio chiuso al “31/12/n-1” e approvato (solitamente) entro il “30/04/n”, oppure, diversamente, considerare le consistenze patrimoniali dell'esercizio “n” stesso, sebbene rese definitive mediante l'approvazione del bilancio solo nel corso dell'esercizio “n+1”*”.

valenza ai dati estrapolati dal bilancio relativo al medesimo periodo d'imposta per il quale andava verificato lo *status* di *holding*. “L'ultimo esercizio chiuso”, a cui l'[articolo 162-bis](#), Tuir fa riferimento, andrà quindi individuato al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e, più in generale, il *test* di prevalenza andrà effettuato sulla base dei dati dell'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

### Qualificazione delle *holding* con una componente partecipativa eterogenea

Un ulteriore dubbio emerso nell'applicazione pratica dell'articolo 162-*bis*, Tuir attiene alla modalità di effettuazione del *test* di prevalenza, soprattutto nei casi in cui sussiste una componente partecipativa eterogenea, ossia quando un soggetto detiene sia partecipazioni “finanziarie” (ovvero in intermediari finanziari), che “industriali” (ovvero in soggetti commerciali, diversi dagli intermediari finanziari).

Può per esempio verificarsi il caso in cui le componenti partecipative individualmente considerate (ossia, da un lato, l'ammontare complessivo delle componenti finanziarie e, dall'altro, quello delle componenti industriali) non integrino autonomamente il requisito di “prevalenza” rispetto all'attivo patrimoniale. Così, un soggetto potrebbe detenere un attivo formato per il 25% da partecipazioni “finanziarie” e per il 26% da partecipazioni “industriali” le quali, unitariamente considerate, non supererebbero il 50% di tale attivo.

In questi casi, si è osservato<sup>12</sup> che, seguendo un'interpretazione prettamente letterale della disposizione, occorrerebbe effettuare 2 *test* autonomi e separati:

1. un primo volto a verificare se le componenti patrimoniali relative alle partecipazioni finanziarie siano di per sé idonee a qualificare la società come *holding* finanziaria e, successivamente, in caso di esito negativo,
2. un secondo *test* volto ad accertare se le componenti patrimoniali relative alle partecipazioni industriali siano invece tali qualificare la società come *holding* industriale.

Tale “soluzione” porterebbe però a risultati non del tutto ragionevoli e, quindi, non condivisibili. Si pensi all'esempio sopra riportato in cui il contribuente, pur avendo una composizione dell'attivo patrimoniale formata prevalentemente da partecipazioni (in misura cioè superiore al 51%), verrebbe escluso dall'applicazione dell'articolo 162-*bis*, Tuir non potendosi considerare né società di partecipazione finanziaria (essendo le partecipazioni finanziarie inferiori al 50% dell'attivo) né società di partecipazione non finanziaria (dato che le partecipazioni industriali sarebbero anch'esse sotto soglia).

---

<sup>12</sup> M. Leo, “Art. 162-*bis*”, cit., pag. 2934.



In merito, Assonime ha condivisibilmente osservato (circolare n. 16/2019) che sembrerebbe più corretto effettuare il *test* di prevalenza secondo una soluzione “a doppia fase” o c.d. di “prevalenza relativa”:

1. in primo luogo, verificando se la somma complessiva delle partecipazioni “finanziarie” e di quelle “industriali” (unitamente agli eventuali altri elementi patrimoniali intercorrenti con i soggetti partecipati), congiuntamente considerate, siano superiori al 50% del totale dell’attivo patrimoniale (c.d. *asset test*);

2. in secondo luogo, determinando il carattere “finanziario” o “non finanziario” della *holding* in base alla natura dei soggetti partecipati, avendo riguardo alla prevalenza dell’una o altra componente rispetto al totale delle partecipazioni e degli elementi patrimoniali “ancillari” precedentemente considerati.

Riprendendo l’esempio precedente, la società si qualificherebbe in prima battuta come *holding* in virtù di una percentuale di possesso di partecipazioni rispetto all’attivo superiore al 50% (25 più 26, i.e. 51%), e successivamente assumerebbe la veste di *holding* industriale data la prevalenza della componente in partecipazioni industriali (26%) rispetto a quella finanziaria (25%).

Tale interpretazione, maggiormente in linea con la *ratio* dell’intervento legislativo che ha introdotto l’[articolo 162-bis](#), Tuir (volto a “razionalizzare” le definizioni di intermediari finanziari e *holding*) trova a oggi conferma nella già menzionata [risposta a interpello n. 40/E/2021](#). In tale documento, l’Agenzia delle entrate precisa infatti che: *“l’esercizio in via prevalente sussiste quando l’attivo è costituito per un ammontare superiore al 50% da partecipazioni in intermediari finanziari (ovvero, alternativamente, in soggetti diversi dagli intermediari finanziari), nonché da “altri elementi patrimoniali” intercorrenti con gli stessi, “unitariamente considerati”*” argomentando che: *“al riguardo, per ragioni di ordine logico sistematico, si ritiene che l’attività prevalente di “assunzione di partecipazioni” ai sensi dell’articolo 162-bis, Tuir sussiste, in primis, quando gli elementi summenzionati siano superiori al 50% dell’attivo di Stato patrimoniale, ancorché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell’attivo di Stato patrimoniale”*. Il contribuente nel caso di specie assume quindi la qualifica di *holding* “industriale” perché *“l’ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari”*. L’approccio interpretativo a “doppia fase” o c.d. di “prevalenza relativa” ha quindi trovato un riconoscimento formale.

### Partecipazioni, elementi patrimoniali, impegni e garanzie rilevanti nel test di prevalenza

Ulteriori questioni applicative emergono in relazione agli “altri elementi patrimoniali” da considerare ai fini dell’*asset test* e, soprattutto, in relazione al mancato richiamo degli “impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate” nel *test* di prevalenza relativo alle *holding* industriali.



In merito, la prassi operativa ha evidenziato i seguenti dubbi:

1. quali sono gli “*altri elementi patrimoniali*” da considerare?
2. il mancato richiamo agli “*impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate*” nel test di prevalenza relativo alle *holding* industriali significa che tali elementi non devono essere considerati per determinare la natura di *holding* industriale?
3. infine, gli “*altri elementi patrimoniali*” e gli “*impegni ad erogare fondi e le garanzia rilasciate*” rilevano solo ai fini del c.d. *asset test*, ossia nella qualificazione di una società come *holding*, oppure anche nella seconda fase del test di prevalenza, ossia nella determinazione della natura della *holding* quale finanziaria o industriale?

A tali interrogativi, non del tutto risolti dalla prassi dell’Agenzia delle entrate, la dottrina (in primo luogo Assonime con le menzionate circolari n. 19/2019 e n. 28/2021) ha proposto alcune soluzioni in linea con la *ratio* della disposizione.

In particolare, con riferimento al primo quesito è stato osservato che gli “*altri elementi patrimoniali*” che possono intercorrere con le società partecipate siano solo quelli di natura finanziaria. Rilevano ad esempio i crediti *intercompany* che abbiano natura di finanziamento ma non dovrebbero rilevare, invece, i crediti commerciali<sup>13</sup>, così come le altre componenti non finanziarie (come, ad esempio, i crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, le *royalties* per l'utilizzo di marchi e brevetti nonché i crediti per i proventi da consolidamento verso le partecipate a seguito dell'adesione al consolidato fiscale)<sup>14</sup>. In dottrina si è altresì posta la questione se si debba tener conto anche dei crediti che sorgono nell'ambito di un contratto *zero balance cash pooling*, considerato che lo stesso non ha propriamente natura di finanziamento, bensì di conto corrente per la gestione accentrata della tesoreria del gruppo. Se si ritenesse che negli “*altri elementi patrimoniali*” rilevino unicamente i rapporti finanziari<sup>15</sup> con una componente di finanziamento significativa, si dovrebbero allora escludere le somme movimentate infragruppo in base ai contratti di *cash pooling* nella forma di “*zero balance system*”<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. Assonime circolare n. 19/2019, E. Reich e F. Vernassa, “*Holding, rapporti commerciali fuori dal calcolo della prevalenza*” in *Il Sole 24 Ore*, 14 aprile 2019 e L. Fornero, “*Holding per la prevalenza irrilevanti i rapporti commerciali con le partecipate*” in *Quotidiano Eutekne*, 19 aprile 2019.

<sup>14</sup> Tale linea interpretativa è stata confermata dalla risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019 fornita dal Ministero dell'economia: “*L'Amministrazione finanziaria ritiene opportuno precisare che tra gli elementi dell'attivo rilevanti ai fini della prevalenza non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali, ad esempio, crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale*”.

<sup>15</sup> In tal senso, sembra essersi espressa anche l'Agenzia delle entrate (seppur in vigenza del precedente assetto normativo) la quale nel chiarire il criterio d'individuazione delle *holding* in base al “vecchio” criterio di prevalenza, ai fini della disciplina di deducibilità degli interessi passivi, precisava che: “*Al riguardo, a miglior chiarimento del riportato criterio, si ritiene opportuno specificare che il suddetto esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti)*”.

<sup>16</sup> A supporto dell'esclusione si potrebbe anche argomentare che ai sensi del documento Oic 14 “*Disponibilità Liquide*” (§ 11) nel bilancio delle singole società partecipanti a una gestione di tesoreria accentrata, “*i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un'apposita voce, ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, cod. civ., tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”,*

Per quanto riguarda il secondo quesito, come già evidenziato, il periodo *“impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate”*<sup>17</sup> non è stato ripetuto nella formulazione del *test* di prevalenza per le società di partecipazione non finanziarie. Ci si chiede se questo mancato richiamo sia da intendere nel senso che per le *holding* industriali gli impegni e le garanzie verso le società del gruppo non rilevino ai fini dell'*asset test*.

Tale dubbio è stato sollevato nella già menzionata interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019<sup>18</sup> e, in tale sede, il Ministero dell'economia ha chiarito che: *“Per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche a tali società le predette regole dettate per le holding finanziarie. A tal fine, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria dichiarano la disponibilità a chiarire gli aspetti sopra menzionati attraverso una modifica normativa”*<sup>19</sup>.

Come osserva Assonime<sup>20</sup>, nonostante la suddetta modifica normativa non sia ancora intervenuta: *“un'interpretazione logico-sistematica dell'articolo 162-bis, Tuir secondo le indicazioni fornite dal Ministero dovrebbe portare a ritenere che anche in assenza di un'esplicita previsione legislativa gli impegni e le garanzie verso le società del gruppo dovrebbero comunque essere ricompresi nel computo degli elementi patrimoniali rilevanti ai fini della qualificazione della società come holding non finanziaria”*<sup>21</sup>.

Venendo all'ultimo quesito - rilevanza degli *“altri elementi patrimoniali”* nella determinazione della natura della *holding* quale finanziaria o industriale - si prospettano 2 diverse interpretazioni: da un lato, si potrebbe intendere che gli *“altri elementi patrimoniali”* e gli *“impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate”* rilevino esclusivamente nella prima fase del *test* di prevalenza (c.d. *asset test*) ossia ai fini della qualificazione della società come *holding*. Secondo un'altra linea di pensiero, tali *“altri elementi patrimoniali”* devono invece essere presi in considerazione anche per stabilire se la società, una volta qualificata come *holding*, sia da trattare come una *holding* “finanziaria” o piuttosto come una *holding* “industriale”.

Assonime sul punto solleva il dubbio che la [risposta a interpello n. 40/E/2021](#) già citata possa essere assunta come elemento a favore della prima interpretazione per effetto del mancato richiamo da parte

---

denominata *“Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”* con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle *Immobilizzazioni finanziarie*”.

<sup>17</sup> Si osserva che gli impegni dovrebbero essere, ad esempio, quelli a effettuare un versamento in conto capitale a favore di una controllata e invece le *“garanzie rilasciate”*, dovrebbero essere quelle prestate con riferimento ad un'obbligazione assunta da una partecipata, anche qualora l'obbligazione sottostante abbia natura commerciale (cfr. L. Miele, P. Scarioni, *“La problematica individuazione delle holding industriali ai fini Ires e Irap”*, in *Corriere Tributario* n. 5/2021, pag. 422).

<sup>18</sup> Cfr. nota 14.

<sup>19</sup> In particolare, l'espresso riferimento è *“allo strumento del decreto legislativo correttivo previsto, del resto, dall'articolo 1 della legge di delega 163/2017 che rinvia all'articolo 31, L. 234/2012 recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea”*”.

<sup>20</sup> Assonime, circolare n. 28/2021.

<sup>21</sup> Contra, L. Miele, P. Scarioni, *“La problematica individuazione delle holding industriali ai fini Ires e Irap”*, cit. i quali affermano che fino a quando non interverrà la modifica legislativa: *“gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate”* resteranno irrilevanti”.

dell'Agenzia delle entrate degli “*altri elementi patrimoniali*” nella fase del *test* volta a determinare la natura finanziaria o industriale della società di partecipazione<sup>22</sup>.

Tuttavia, non si può neppure escludere che il mancato richiamo agli “*altri elementi patrimoniali*” da parte dell'Agenzia non sia intenzionale, e quindi espressivo della loro irrilevanza ai fini del *test*, ma derivi dal fatto che nella fattispecie sottoposta allo scrutinio dell'Amministrazione finanziaria gli “*altri elementi patrimoniali*” fossero probabilmente assenti nell'attivo patrimoniale del contribuente<sup>23</sup>.

In mancanza di un chiarimento al riguardo, ragioni di ordine logico-sistematico inducono a ritenere condivisibile l'interpretazione proposta da Assonime (da ultimo nella circolare n. 28/2021) ossia considerare in entrambe le fasi del *test* di prevalenza non solo le partecipazioni ma anche gli “*altri elementi patrimoniali, gli impegni e le garanzie prestate*” verso società del gruppo. Valga a tal fine l'esempio riportato nella tabella sottostante:

Componenti	Finanziarie		Industriali	
	Partecipazioni finanziarie	Altri elementi patrimoniali, impegni e/o garanzie connesse alle partecipazioni finanziarie	Partecipazioni industriali	Altri elementi patrimoniali, impegni e/o garanzie connesse alle partecipazioni finanziarie
% sull'attivo	30%	10%	20%	25%
	40%		45%	
Prima soluzione -solo partecipazioni	Holding finanziaria			
Seconda soluzione - partecipazioni e altri elementi patrimoniali	Holding industriale → più ragionevole			

Nel caso sopra rappresentato, appare quindi corretto ritenere che la società sia da qualificare come *holding* “industriale” in quanto le componenti industriali (partecipazioni e altri elementi patrimoniali, impegni e/o garanzie) sono superiori alle componenti finanziarie<sup>24</sup>.

Vale la pena da ultimo segnalare un'altra risposta dell'Agenzia delle entrate ([risposta a interpello n. 266/E/2021](#)) la quale ha confermato che le uniche partecipazioni rilevanti ai fini del *test* di

<sup>22</sup> Nel caso di specie si afferma che: “*poiché l'ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari [nulla si dice circa gli altri elementi patrimoniali], la società rientra, per l'anno di imposta 2018, tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c, Tuir*”.

<sup>23</sup> Nella descrizione del quesito della [risposta a interpello n. 40/E/2021](#) si afferma infatti che: “*Nella medesima documentazione integrativa, l'istante ha altresì affermato: “Alla data di invio dell'Istanza di Interpello confermiamo l'assenza di garanzie fornite a terze. Per completezza segnaliamo che la Società nel corso del ... aveva confermato un pegno su titoli (junior notes) acquistati nello stesso esercizio. Tale pegno è stato cancellato nel corso del ...”*”.

<sup>24</sup> La prima interpretazione prospettata porterebbe invece a una conclusione diametralmente opposta: considerando ai fini della determinazione della natura della *holding* solo la componente partecipativa, si dovrebbe concludere che la società sia da qualificare come *holding* finanziaria.

prevalenza (e a nostro avviso per entrambi le fasi del *test*<sup>25</sup>) sono quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nonché quelle trasferite dalle immobilizzazioni all'attivo circolante in attesa della vendita, mentre non rilevano le partecipazioni iscritte tra l'attivo circolante perché acquisite a fini meramente speculativi.



**Euroconference**  
Editoria

! « **NUOVA USCITA** »  
LUGLIO 2021

# LA FISCALITÀ DI VANTAGGIO DI CAMPIONE D'ITALIA E LA ILCCI

**Autori:** Francesca Benini, Luigi Scappini

**Prezzi di listino versione cartacea € 15,00**

**ACQUISTA ORA**

<sup>25</sup> In tal senso Assonime, circolare n. 28/2021, pag. 17.

## Il reddito di impresa n. 11/2021

# La deducibilità delle perdite su crediti: dalla disciplina delle imposte dirette una lezione per l'Iva?

di Lorenzo Serena - avvocato - CMS

*L'[articolo 101](#), comma 5, Tuir prevede che la deduzione delle svalutazioni analitiche dei crediti sia condizionata alla sussistenza di elementi certi e precisi. Tali svalutazioni, affinché ottengano rilevanza fiscale, richiedono che il credito sia inesigibile sulla base di valutazioni fondate su parametri oggettivi e puntuali anche ulteriori rispetto a quelli previsti ex lege. Una simile impostazione potrebbe supportare il Legislatore ad adeguare la disciplina Iva domestica prevista all'[articolo 26](#), D.P.R. 633/1972 ai principi di proporzionalità, effettività e neutralità, secondo cui il corrispettivo realmente ricevuto è l'elemento qualificante per determinare l'imposta dovuta all'Erario.*

### Le deducibilità delle perdite su crediti ai fini Ires

*“I crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore”<sup>1</sup>.*

Tale fisiologica incertezza richiede che venga svolta un'analisi idonea a registrare tempestivamente a bilancio situazioni di perdita per inesigibilità, influenzando altresì sulle decisioni relative alla riscossione, affidamento a terzi o su un'eventuale cessione.

La valutazione dei rischi su crediti, pertanto, si sostanzia in una stima ancorata a presupposti ragionevoli, basata sulle informazioni disponibili sullo stato dei debitori, sulle risultanze empiriche, sulla situazione economica che investe il Paese, tenendo conto degli eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sulla redazione del bilancio<sup>2</sup>. L'“Oic 15” prevede che la svalutazione da operare in bilancio possa avvenire:

- analiticamente: valutazione per singolo credito (*status* del debitore; copertura assicurativa; sussistenza di garanzie reali, etc.);
- forfettariamente (o “per masse”): raggruppati per classi omogenee, con determinazione forfettaria (per esempio percentuale) delle perdite attese.

<sup>1</sup> [Circolare n. 26/E/2013](#).

<sup>2</sup> Cfr. con Oic 15, § 60.

Come si può comprendere, la materia in esame è caratterizzata da un elevato grado di discrezionalità/elasticità<sup>3</sup> che ha indotto il Legislatore tributario a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono.

Tali previsioni normative sono contenute negli articoli [101](#), comma 5, e [106](#), Tuir, nel dettaglio:

- l'articolo 101, comma 5, Tuir indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, divenuta “definitiva”;
- l'articolo 106, Tuir stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come “potenziale”.

L'articolo 106, comma 1, Tuir prevede che le svalutazioni “per masse” così come quelle analitiche, non supportate da elementi certi e precisi, sono deducibili se riferiti a cessioni di beni e prestazioni di servizi che costituiscono ricavi e nel limite dello 0,50% del valore nominale risultante da bilancio dei crediti verso clienti (non coperti da garanzia assicurativa), tenendo conto che l'ammontare delle svalutazioni dedotte non può eccedere il 5% del valore dei crediti.

L'articolo 101, comma 5, Tuir prevede che la deduzione delle svalutazioni analitiche dei crediti sia condizionata alla sussistenza di elementi certi e precisi. Tale svalutazione, affinché ottenga rilevanza fiscale, richiede che il credito sia inesigibile sulla base di valutazioni fondate su parametri oggettivi e puntuali (ad esempio, la valutazione degli *asset* del debitore, le modalità e i tempi di realizzo, la ricognizione e classificazione dei debiti considerata l'eventuale presenza di cause legittime di prelazione)<sup>4</sup>. Gli elementi certi e precisi che permettono al contribuente di procedere alla deduzione delle perdite su crediti consistono in elementi oggettivi e attendibili da cui emerga l'impossibilità per l'impresa di procedere alla riscossione integrale o parziale del credito e la conseguente determinazione della perdita.

Le circostanze rilevanti ai fini della deduzione delle perdite analitiche, quali indicatori di inesigibilità del credito e conseguente irreversibilità della perdita, sono state individuate nel dettaglio dall'Agenzia delle entrate con [circolare n. 26/E/2013](#). Le perdite si considerano tali se si verifica una “... *situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria*” e quindi nel caso di:

- decreto accertante lo stato di fuga, latitanza o di irreperibilità del debitore;
- denuncia di furto di identità da parte del debitore secondo quanto disposto dall'[articolo 494](#), c.p.;
- persistente assenza del debitore ai sensi dell'[articolo 49](#), cod. civ.;

---

<sup>3</sup> Cfr. Cassazione n. 10685/2018.

<sup>4</sup> Cfr. G. Andreani, A. Doderò, G. Ferranti, “*Testo Unico Imposte sui redditi*”, II Edizione, 2020, Art. 101, § VI.

- documentazione idonea attestante l'esito negativo delle azioni esecutive attivate dal creditore, come per esempio il verbale di pignoramento con esito negativo;
- documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapacienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive. Rispetto a tali ipotesi l'Agenzia delle entrate valuta come valido elemento di prova le lettere dei legali incaricati della riscossione del credito, così come le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti ex [articolo 115](#), Tuir nei casi in cui la relativa attività non sia andata a buon fine. Tali elementi probatori sono idonei a condizione che il credito sia identificabile con certezza, così come siano chiare le attività di recupero e la motivazione per cui si sia verificata l'inesigibilità.

Il comma 5 del già menzionato [articolo 101](#), Tuir elenca i casi in cui le svalutazioni dei crediti assumono automatica rilevanza e, quindi, sono deducibili senza che il contribuente debba fornire elementi certi e precisi. Tali sono quelli in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o che abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'[articolo 182-bis](#), L.F..

Pertanto, le fattispecie sopra indicate rappresentano situazioni in cui ricorrono – in ogni caso – i sopra menzionati criteri con una sorta di automatismo di deducibilità, dal momento che il soggetto che accerta la definitiva irrecuperabilità risulta essere terzo e indipendente rispetto al creditore<sup>5</sup>.

Un'ulteriore casistica in cui ricorrono *ex lege* i requisiti del primo periodo dell'articolo 101, comma 5, Tuir è quella relativa ai c.d. “mini crediti”. Sono deducibili le perdite relative a crediti di importo modesto – non superiori a 5.000 euro per le imprese aventi un volume d'affari almeno pari a 100 milioni di euro e a 2.500 euro per le altre imprese – per i quali, alla data di chiusura dell'esercizio, risulta decorso un periodo di almeno 6 mesi dalla scadenza del pagamento, con esclusione dei crediti assistiti da garanzia assicurativa.

### La disciplina del recupero dell'Iva per inesigibilità dei crediti tra giurisprudenza della Corte di Giustizia e la disciplina interna

Nella disciplina Iva domestica, le perdite su crediti hanno subito un'evoluzione normativa molto complessa e spesso inadeguata al rispetto dei principi di proporzionalità, effettività e neutralità proprie del tributo sopra menzionato, sanciti al livello sovranazionale. L'Iva dovrebbe incidere solo sui consumatori finali senza determinare costi a carico dei soggetti tenuti all'applicazione e al versamento del tributo.

---

<sup>5</sup> Cfr. Cassazione n. 9784/2019.



Con la [sentenza C-335/19 del 15 ottobre 2020](#), la Corte di Giustizia UE è tornata sull'interpretazione dell'[articolo 90](#), Direttiva Iva, riguardante, nel caso di specie, una domanda pregiudiziale relativa alla controversia tra una società polacca esercente attività di consulenza tributaria e l'Amministrazione finanziaria locale.

I giudici europei ribadiscono uno dei principi fondamentali del sistema Iva, secondo il quale la base imponibile deve corrispondere all'importo realmente ricevuto dal cedente/prestatore e l'Amministrazione finanziaria non può riscuotere una somma superiore a quella incassata dal contribuente. In caso di mancato pagamento del corrispettivo pattuito, il fornitore ha il diritto a ridurre la base imponibile, al fine di poter recuperare l'Iva versata tramite l'emissione di nota di credito e a prescindere dal fatto che il debitore detenga la qualifica di soggetto passivo Iva.

Il tema del riconoscimento della riduzione della base imponibile ove sussistano situazioni di fatto suscettibili di dimostrare la ragionevole certezza della definitiva irrecuperabilità del credito, era già stato trattato dalla medesima [Corte di Giustizia C-146/19 dell'11 giugno 2020](#)<sup>6</sup>. La novità cruciale introdotta dalla sentenza in oggetto è che la perfetta simmetria delle rettifiche non comporta che l'una dipenda dall'altra, con la conseguenza che il fornitore può ridurre il proprio debito di imposta indipendentemente dal fatto che, a valle, il cliente proceda alla rettifica della detrazione, o viceversa.

Nella disciplina Iva domestica, le note di variazione sono sempre state oggetto di particolare attenzione, sia da parte del Legislatore che della giurisprudenza di ogni ordine e grado, nonché da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Vale la pena ricordare come il comma 2 dell'[articolo 26](#), D.P.R. 633/1972 prevede che le note di variazione possano essere emesse, "*in relazione a mancati pagamenti*", soltanto in presenza di procedure concorsuali ovvero di accordi di ristrutturazione del debito o, ancora, di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Solo in presenza di queste specifiche fattispecie, il cedente del bene o prestatore del servizio può portare in detrazione l'imposta annotandola, al pari di una fattura passiva, nel registro degli acquisti, di cui all'[articolo 25](#), D.P.R. 633/1972. Per contro, il cessionario o committente provvederà ad annotare la relativa nota di variazione ricevuta nei registri di cui all'[articolo 23](#) o all'[articolo 24](#), D.P.R. 633/1972, rendendosi debitore dell'imposta, nei limiti della detrazione precedentemente operata a seguito dell'annotazione della fattura d'acquisto ricevuta.

L'articolo 90, Direttiva Iva enuncia un principio fondamentale che sembrerebbe comportare un obbligo di riduzione della base imponibile "*in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o*

---

<sup>6</sup> L'articolo 90, Direttiva Iva vanta ormai numerose sentenze interpretative, conformi, che chiariscono il suo funzionamento. Tra queste: Corte di Giustizia UE C-317/94 del 24 ottobre 1996, Elida Gibbs Ltd; Corte di Giustizia UE C-330/95 del 3 luglio 1997, Goldsmiths Ltd; Corte di Giustizia UE C-588/10 del 26 gennaio 2012, Kraft Foods Polska SA; Corte di Giustizia UE C-246/16 del 23 novembre 2017, Di Maura.



*parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione". Tuttavia, questo, che potrebbe apparire come vincolo cogente nel sistema dell'Iva, in realtà risulta attenuato dalla presenza di 2 facoltà consentite agli Stati membri, i quali, da un lato, hanno la possibilità di stabilire le condizioni per procedere alla riduzione, dall'altro, possono non applicare la riduzione proprio nel caso di mancato pagamento. Il quadro normativo sovranazionale è completato dall'[articolo 185](#), Direttiva 2006/112/CE, che si esprime in tema di rettifica della detrazione, e che nello stabilire, tra l'altro, al § 2, che *"la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate"*, nel secondo comma dello stesso paragrafo consente che *"in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate ... gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica"*.*

Il Legislatore nazionale non si è avvalso della facoltà di deroga sopra indicata e ha disciplinato le variazioni in diminuzione anche nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, prevedendo delle specifiche condizioni per il suo accertamento. Secondo il dettato normativo di cui all'[articolo 26](#), comma 2, D.P.R. 633/1972, l'emissione (facoltativa) di una nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo pattuito tra le parti, è limitato, a 2 sole fattispecie, riferibili specificamente ai crediti inesigibili vantati verso clienti:

1. in presenza di procedura concorsuale o in seguito ad accordi di ristrutturazione del debito;
2. a seguito di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

È in relazione al sopraindicato scenario normativo che l'Aidc di Milano ha formulato una denuncia concernente la *"Segnalazione dell'incompatibilità della norma e della prassi nazionale in tema di rettifica dell'Iva derivante dal mancato pagamento del corrispettivo"*. Secondo i commercialisti milanesi, la Direttiva Iva contiene il principio secondo cui *"la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e il cui corollario consiste nel fatto che l'Amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di Iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo"*. Pertanto, non è possibile sostenere la tesi secondo cui l'imposta è unicamente collegata alla sola operazione economica, senza dare rilievo agli eventi connessi al pagamento del corrispettivo stabilito tra le parti.

Le disposizioni previste in ambito europeo, così come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, devono condurre a un dettato normativo nazionale che individui in modo oggettivo il sopravvenuto mancato pagamento del corrispettivo dovuto. In sostanza, deve essere possibile individuare il "fatto" che permetta di stabilire con certezza e in modo obiettivo l'esistenza del presupposto per l'emissione delle note di variazione e, in presenza di parametri oggettivi, non devono essere introdotti ulteriori adempimenti, quali:

1. la necessità di insinuarsi in una procedura concorsuale; o

2. esperire un'azione esecutiva rispettivamente fino alla chiusura della procedura o all'esito finale dell'azione, per garantire l'Erario da accordi fraudolenti posti in essere a suo discapito dalle parti.

Infine - conclude l'Associazione - l'impianto normativo italiano, suffragato da numerosi documenti di prassi, produce *“l'effetto di rinviare nel tempo il diritto di recupero dell'imposta versata tempestivamente all'Erario e addebitata al cliente, ma da questi non corrisposta, anche quando, anticipatamente agli eventi imposti, sia manifesta la sussistenza di un elemento oggettivo, coerente con il principio di certezza della perdita del credito. L'incompatibilità della norma nazionale, come attualmente interpretata ed applicata, può essere superata sollecitando il Legislatore nazionale a una modifica normativa che renda effettivo e, quindi, tempestivo il diritto di rettifica e di recupero dell'imposta assolta nei confronti dell'Erario ma non versata da parte del cliente”*.

Degna di nota, in tal senso, è la recente sentenza della [Cassazione n. 25896/2020](#) (adeguatasi all'orientamento della [Corte di Giustizia UE causa C-246/16 del 23 novembre 2017](#)), secondo cui l'emissione di una nota di variazione in diminuzione ex [articolo 26](#), comma 2, D.P.R. 633/1972 non necessita della certezza dell'irrecuperabilità derivante dall'infruttuosità della procedura concorsuale, poiché *“la Corte di Giustizia, con riferimento giustappunto alla normativa italiana, ha difatti stabilito che l'articolo 11, parte C, § 1, comma 2, VI Direttiva deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'Iva all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di 10 anni”*.

L'[articolo 18](#), D.L. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”, convertito dalla L. 106/2021) ha modificato l'articolo 26, D.P.R. 633/1972, anticipando il recupero dell'Iva non pagata da cessionari o committenti sottoposti a procedure concorsuali.

Tale norma prevede che il cedente o prestatore non deve più attendere il termine della procedura concorsuale per recuperare l'imposta, ma può attivarsi subito fin dal momento in cui il debitore viene assoggettato alla procedura, ossia *“dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”*. Tale momento viene esattamente individuato dal comma 10-bis dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, introdotto dal decreto legge in esame, secondo cui *“ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”*. Tuttavia, per completezza, si segnala che le nuove disposizioni

previste dal decreto Sostegni *bis* si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma.

L'anticipazione temporale prevista per le procedure concorsuali previste dalla lettera a) dell'[articolo 26](#), comma 3-*bis*, D.P.R. 633/1972, non vale per le procedure esecutive individuali di cui alla lettera b) del medesimo comma, per le quali viene ancora richiesta l'infruttuosità della procedura.

### Elementi di coerenza dell'ordinamento. Quali sorti per le procedure individuali?

Nei casi di mancato pagamento della fattura ove il debitore è coinvolto in procedure concorsuali, il nostro ordinamento consente di recuperare l'imposta sui redditi e l'Iva che hanno gravato sul credito relativo al corrispettivo non ricevuto.

Da un lato, il ricavo generato dal corrispettivo che ha concorso a formare la base imponibile ai fini delle imposte dirette è bilanciato dalla possibilità di dedurre l'importo del corrispettivo come "perdita su crediti" di cui all'[articolo 101](#), Tuir; dall'altro, l'importo di Iva esigibile assolta sul corrispettivo, ancorché non incassata, è anch'essa bilanciata dal credito Iva derivante dall'emissione della nota di variazione in diminuzione secondo quanto previsto dall'[articolo 26](#), comma 2, D.P.R. 633/1972.

Relativamente alla stessa operazione che non può considerarsi perfetta a causa di un evento patologico – nel caso di specie la sussistenza di una procedura concorsuale – l'ordinamento tributario italiano prevede 2 differenti rimedi a seconda che si tratti di imposizione diretta o indiretta, che portano al medesimo risultato. Il fornitore non dovrà essere danneggiato dall'emissione di una fattura per cui non ha ricevuto il corrispettivo, ma in relazione alla quale ha versato l'Iva all'Erario.

Nell'ipotesi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura esecutiva individuale, la disciplina di riferimento è quella contenuta nell'articolo 26, comma 12, D.P.R. 633/1972. Nel dettaglio, al fine di procedere all'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai fini Iva, è necessario che tale procedura individuale sia da considerarsi come infruttuosa, segnatamente:

- al pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- al pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- all'ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Ai fini delle imposte dirette, nei casi in cui non sussistano elementi che integrano *ex lege* i requisiti di certezza e precisione, l'ordinamento assicura al contribuente la facoltà di provare su parametri oggettivi l'impossibilità per l'impresa di procedere alla riscossione integrale o parziale del credito e la conseguente determinazione della perdita. Tale facoltà non sussiste in materia di Iva, integrando a parere di chi scrive, un corto circuito all'interno del nostro ordinamento.

Nei casi di procedure esecutive individuali, se da un lato, il contribuente potrà dedurre l'importo del corrispettivo non percepito come perdita su crediti [articolo 101](#), Tuir, al ricorrere dei requisiti ivi richiesti, supportando, a titolo esemplificativo, il proprio comportamento tramite lettere dei legali incaricati della riscossione del credito attestanti l'irrecuperabilità, dall'altro non potrà procedere all'emissione di una nota di variazione *ex* [articolo 26](#), D.P.R. 633/1972 poiché non sussistenti i requisiti del comma 12 del medesimo articolo.

### Possibili soluzioni

Il principio che pone il corrispettivo realmente ricevuto come elemento qualificante per determinare l'imposta dovuta all'Erario, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria non ha diritto di riscuotere un'imposta di importo maggiore a quella incassata dal soggetto passivo che ha realizzato l'operazione, non può essere derogato dalla mera volontà di evitare forme di evasione e di elusione d'imposta. Per garantire il rispetto del principio di neutralità che regola il funzionamento dell'Iva, i requisiti di definitiva irrecuperabilità del credito, quale parametro per evitare incertezza, potrebbero essere sostituiti dall'esigenza di probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, accettando il rischio che la base imponibile Iva sia rivalutata al rialzo nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque (alla stessa stregua di una sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sui redditi nel caso di credito precedentemente svalutato). L'incertezza connessa alla definitività del mancato pagamento potrebbe essere parimenti tenuta in considerazione accordando la riduzione della base imponibile dell'Iva allorché il creditore segnali, prima dell'esito della procedura di insolvenza, l'esistenza di una probabilità ragionevole che il credito non sarà saldato. Tale sarebbe ugualmente efficace per conseguire l'obiettivo previsto ma, al contempo, meno gravoso per il creditore, il quale assicura l'anticipo dell'Iva riscuotendola per conto dello Stato.

Cionondimeno, è compito del Legislatore domestico stabilire quali siano le prove di una probabile durata prolungata del mancato pagamento idonee a permettere una nota di variazione, che permetterebbe da un lato di non integrare un danno erariale, ma dall'altro di non richiedere al soggetto

passivo d'imposta una condotta oltremodo gravosa, che richiede l'anticipo dell'Iva riscossa per conto dello Stato.

In altre parole, l'incompatibilità della norma nazionale deve essere superata da un intervento del Legislatore domestico volto da un lato a garantire certezza nell'individuazione dei requisiti ritenuti idonei a permettere al contribuente di non risultare inciso dall'inadempimento del debitore, ma – dall'altro – individuare parametri che siano sostenibili. Per utilizzare le parole dei giudici dell'Unione Europea: *“lo stesso fine potrebbe essere perseguito accordando parimenti la riduzione allorché il soggetto passivo segnala l'esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque. Spetterebbe quindi alle Autorità nazionali stabilire, nel rispetto del principio di proporzionalità e sotto il controllo del giudice, quali siano le prove di una probabile durata prolungata del non pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità del diritto nazionale applicabile. Una simile modalità sarebbe ugualmente efficace per raggiungere l'obiettivo previsto ma, al contempo, meno gravosa per il soggetto passivo, il quale assicura l'anticipo dell'Iva riscuotendola per conto dello Stato”*<sup>7</sup>.

Ciò detto, seppur le sentenze della Corte di Giustizia vincolino il giudice nazionale che ha disposto il rinvio - tenuto a disapplicare eventuali norme interne confliggenti - la giurisprudenza dell'Unione Europea evidenzia tuttavia l'attitudine della pronuncia ad assumere un valore generale, destinato a trascendere l'ambito della controversia che ha dato origine al rinvio. In particolare, rende inutile la proposizione di un rinvio da parte di altro giudice sulle medesime questioni di diritto.

Pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni, il contribuente potrà presentare domanda di restituzione dell'Iva che si ritiene non dovuta, ai sensi dell'[articolo 30-ter](#), D.P.R. 633/1972, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, senza limitazioni lesive dei principi di effettività, proporzionalità e neutralità, in ossequio a quanto previsto dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

I parametri di riferimento utili al fine di redigere la domanda di restituzione in commento potrebbero ragionevolmente essere quelli individuati dall'[articolo 101](#), comma 5, Tuir (deducibilità risultante da elementi certi e precisi). Nel dettaglio, il contribuente, con riferimento a ciascun credito che risulta insoddisfatto, potrà produrre:

1. il mastro contabile contenente la registrazione della relativa operazione;
2. la scrittura contabile di “passaggio a perdita” del relativo credito, eventualmente suddivisa per singolo debitore;

---

<sup>7</sup> Corte di Giustizia UE, causa C-246/16 del 23 novembre 2017.

3. le fatture attive rispetto alle quali è stata versata la relativa Iva all'erario e non è stato ricevuto in tutto o in parte il corrispettivo;
4. la documentazione a supporto del passaggio a perdita del credito come dettagliati nel precedente paragrafo (per esempio tentativi di recupero, relazione del legale e/o della società di recupero crediti, etc.).

–



DA SETTEMBRE 2021

---

**MASTER**  
**ADEMPIMENTI DI STUDIO**

Percorso pratico e di aggiornamento continuativo per  
la gestione degli adempimenti contabili e fiscali

[Scopri di più >](#)

## Il reddito di impresa n. 11/2021

# Super Ace 2021: le novità nelle modalità d'utilizzo

di Luca Tittarelli - dottore commercialista - CMS

*A seguito del perdurare delle limitazioni imposte dal Governo e della difficile situazione economica italiana dovuta all'emergenza pandemica del Covid-19, il Legislatore ha deciso tramite l'introduzione del Decreto Sostegni bis di rafforzare la disciplina Ace introducendo la c.d. "Super Ace", al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti "solari"). In particolare, la nuova disposizione ha previsto che alla variazione in aumento del capitale proprio si applichi un rendimento nozionale del 15%, in luogo di quello dell'1,3%, riferito esclusivamente agli incrementi rilevanti posti in essere nel periodo d'imposta successivo al 2020 e per un limite massimo di 5 milioni di euro. La particolarità di maggiore rilievo rispetto alla precedente disciplina attiene al fatto che l'agevolazione in questione può essere fruita, in via alternativa, sotto forma di credito di imposta spendibile già dal giorno successivo all'avvenuto versamento. In merito alla nuova disciplina sono sorti alcuni dubbi applicativi non totalmente chiariti dall'Amministrazione finanziaria.*

## Introduzione

Con l'introduzione dell'[articolo 19](#), commi da 2 a 7, D.L. 73/2021, (c.d. "Decreto Sostegni bis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Governo ha previsto delle nuove e significative misure a sostegno dell'economia, da tempo in difficoltà a causa della crisi scatenata dall'emergenza epidemiologica del Covid-19, attraverso il potenziamento della disciplina Ace, ovvero tramite la c.d. "Super Ace".

L'incentivo previsto dal Legislatore si lega alla disciplina Ace<sup>59</sup> che viene migliorata sia dal punto di vista del rendimento nozionale sia dal punto di vista delle sue possibili modalità di fruizione.

La "Super Ace" (o "Ace rafforzata") prevede che alla variazione in aumento del capitale proprio si applichi un rendimento nozionale del 15%, in luogo di quello attualmente a regime pari all'1,3% ma solo in riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio intervenuta nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti "solari").

---

<sup>59</sup> Articolo 1, D.L. 201/2021.

In tal senso, pertanto, la maggiorazione del rendimento nozionale (15%) si applica solo sugli incrementi del capitale proprio dell'esercizio 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020) e su un ammontare massimo di incremento pari a 5 milioni di euro.

Un ulteriore elemento di novità risiede nel fatto che la "Super Ace", in alternativa alla deduzione dalla base imponibile Ires del soggetto beneficiario, può essere usufruita come credito d'imposta:

- utilizzabile in compensazione (ai sensi dell'[articolo 17](#), D.L. 241/1997), senza limiti di importo; oppure
- richiesto a rimborso; o
- ceduto a terzi (con facoltà di successiva cessione da parte dei medesimi cessionari).

### Profili soggettivi, oggettivi e rapporti con l'Ace "ordinaria"

Dal punto di vista soggettivo, la "Super Ace" rimane ancorata alla disciplina dell'Ace, per cui i beneficiari continuano a essere rappresentati da<sup>60</sup>:

- le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti, ossia i soggetti Ires di cui alla lettera a), b) e d) dell'[articolo 73](#), comma 1, Tuir;
- le persone fisiche esercenti attività d'impresa e le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in regime di contabilità ordinaria.

Restano in ogni caso esclusi i soggetti elencati dall'[articolo 9](#), D.M. 3 agosto 2017<sup>61</sup>, tra cui le imprese soggette a determinate procedure concorsuali e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'[articolo 32](#), Tuir.

Si evidenzia come non vi siano limitazioni soggettive dal punto di vista dimensionale dei beneficiari sopra elencati, tuttavia, un limite quantitativo è posto dalla previsione normativa che pone un limite massimo agli incrementi agevolabili al 15% pari a 5 milioni di euro.

Dal punto di vista oggettivo, la "Super Ace" trova applicazione per il solo anno d'imposta successivo al 2020 (salvo proroghe governative) e riferita esclusivamente agli incrementi rilevanti intervenuti nel medesimo periodo d'imposta. Si segnala, inoltre, che l'agevolazione spetta sia per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sia per quelli con periodo d'imposta "a cavallo"<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Per effetto del rimando effettuato dall'articolo 19, comma 3, Decreto Sostegni *bis* all'articolo 1, D.L. 201/2011 che disciplina la c.d. Ace "ordinaria". Si evidenzia che la disciplina della "Super Ace" non sostituisce l'Ace ordinaria il cui impianto normativo rimane attualmente in vigore e applicabile per gli incrementi 2010-2020 e, come si vedrà in seguito, per gli incrementi 2021 eccedenti i 5 milioni di euro.

<sup>61</sup> I soggetti esclusi sono rappresentati da società: "a) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; c) assoggettate alle procedure di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di Amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 54, D.Lgs. 270/1999; d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 155, Tuir. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi; e) agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32, Tuir".

<sup>62</sup> Ad esempio, per una società di capitali che chiude l'esercizio al 30 giugno 2021, gli incrementi rilevanti agevolabili con la "Super Ace" saranno quelli intervenuti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).



La principale appetibilità della nuova previsione normativa è rappresentata da un potenziamento del rendimento nozionale, per cui è previsto che alla variazione in aumento del capitale proprio si applichi un coefficiente del 15%, in luogo di quello dell'1,3%, per un ammontare massimo di incrementi rilevanti pari a 5 milioni di euro, a prescindere dall'importo del patrimonio netto risultante da bilancio.

Ne deriva che il coefficiente del 15% su versamenti soci effettuati nel 2021 (anche qualora via stata una rinuncia a crediti derivanti da precedenti finanziamenti) e sugli utili 2020 accantonati a riserva in sede di approvazione del bilancio 2021, fino al limite di 5 milioni di euro, spetta anche nel caso in cui il patrimonio netto contabile, sia inferiore all'ammontare dell'incremento patrimoniale, per effetto delle perdite subite nel corso del 2021<sup>63</sup>.

In merito a quest'ultimo aspetto si evidenzia che, come riportato nella Relazione illustrativa al Decreto Sostegni *bis*<sup>64</sup>, l'eventuale eccedenza e la restante parte di variazione in aumento del capitale proprio (eccedente i 5 milioni di euro) rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 non viene persa e continua a essere agevolata secondo l'Ace "ordinaria", pertanto tramite l'applicazione del rendimento nozionale all'1,3%.

Volendo quantificare il beneficio massimo derivante dalla Super Ace, applicando il rendimento nozionale del 15% a un incremento massimo agevolabile pari a 5 milioni di euro, si ottiene una deduzione da "Super Ace" pari a massimo 750.000 euro, con un conseguente risparmio d'imposta pari a 180.000 euro (750.000 per 24%) che ammonta a un risparmio fiscale pari al 3,6% dell'incremento di patrimonio.

Il Legislatore al fine di evitare variazioni in aumento del capitale proprio nel periodo della "Super Ace", seguite poi da intenzionali riduzioni dei medesimi incrementi nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021, ha espressamente previsto nella norma ([articolo 19](#), commi 3 e 4, Decreto Sostegni *bis*) un meccanismo di c.d. "*recapture*" (recupero) del beneficio fruito. Tale meccanismo, come tale, prevede che qualora non venga rispettato un "periodo minimo di permanenza" il beneficio debba essere restituito in misura corrispondente (sia nel caso di fruizione "ordinaria" sotto forma di variazione in diminuzione deducibile dalla base imponibile, sia nel caso di fruizione sotto forma di credito di imposta).

---

<sup>63</sup> Si veda G. Albano, "Ace 2021, fino a 5 milioni aliquota maggiorata e conversione in credito", in Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2021.

<sup>64</sup> Relazione illustrativa del Decreto Sostegni *bis*, articolo 19: "Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%. Si prevede anche che, sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevino a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del *pro rata temporis*".

In accordo con la Relazione illustrativa al Decreto Sostegni *bis* il meccanismo opera nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei 2 esercizi successivi al 2021 e quindi nel 2022 e/o nel 2023. La norma agisce solo in conseguenza di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (ad esempio grazie alla distribuzione di riserve ai soci, ovvero utile del 2020 accantonato a riserva ma poi distribuito come dividendo straordinario tramite delibera assembleare).

I meccanismi di *recapture* variano inoltre a seconda che l'incentivo sia stato fruito attraverso l'ordinaria deduzione oppure tramite credito d'imposta:

- in caso di fruizione “ordinaria” il meccanismo di *recapture* opera solo in caso di riduzioni del capitale proprio che intervengano nel periodo d'imposta 2022 o 2023. In particolare, il beneficio fruito nel 2021 dovrà essere recuperato qualora nel 2022 risulti una variazione in aumento inferiore a quella del 2021, attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo pari al 15% della differenza tra la variazione 2022 e la variazione 2021 (sempre senza tener conto del limite del patrimonio netto risultante da bilancio). Allo stesso modo il recupero avviene anche per le differenze tra la variazione 2023 e la variazione 2021, in questo caso la variazione in aumento del 15% a recupero del beneficio è ridotta degli importi eventualmente già recuperati con riferimento al 2022;
- in caso di fruizione tramite credito d'imposta, poiché il beneficio è immediatamente fruibile al momento in cui viene effettuato il relativo versamento (e quindi anche prima della fine del periodo d'imposta 2021), il meccanismo di *recapture* (restituzione del credito) oltre a operare per il 2022 e il 2023 in riferimento alla variazione rilevante a fine 2021, opera anche per il medesimo periodo d'imposta 2021 qualora la variazione determinata a fine anno risulti inferiore rispetto agli incrementi che hanno dato effettivamente luogo alla fruizione del credito d'imposta durante l'anno.

Per quanto riguarda il calcolo della base rilevante ai fini della “Super Ace” non si prevede una disciplina specifica e differente rispetto all'Ace “ordinaria” e pertanto gli incrementi rilevanti restano quelli riportati dall'[articolo 5](#), D.M. 3 agosto 2017, rappresentati da:

- i conferimenti in denaro dei soci in denaro;
- le rinunce dei soci ai crediti (sono computati dalla data dell'atto di rinuncia);
- gli utili accantonati a riserva (con esclusione delle riserve indisponibili).

In merito agli incrementi rilevanti a utili accantonati a riserve indisponibili, si segnala che l'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 21/E/2015](#) ha chiarito con riferimento alle riserve di rivalutazione che l'indisponibilità viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati e che l'incremento rilevi dal momento della già menzionata riclassificazione.

Inoltre, è importante precisare che a differenza di quanto previsto nella disciplina dell'Ace “ordinaria”,

tutti gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta<sup>65</sup> e non *pro rata temporis*<sup>66</sup> proporzionalmente alla data in cui sono state effettuate.

Poiché molto spesso capita che l'impresa possieda già una base Ace pregressa, come evidenziato dalla Relazione illustrativa al Decreto Sostegni *bis*, ai fini del calcolo Ace relativo al periodo d'imposta 2021 sarà necessario fare una scissione tra il pregresso che sconterà il coefficiente dell'Ace "ordinaria" (ovvero 1,3%) e la parte riferibile al 2021 che potrà godere della "Super Ace" con il coefficiente incrementato al 15%.

Una fattispecie particolarmente significativa attiene alla determinazione della base "Super Ace" delle società neocostituite nel corso del periodo d'imposta 2021. Ci si interroga, infatti, sul fatto se il capitale di costituzione di una società costituita durante il periodo d'imposta 2021 possa beneficiare della "Super Ace", nei limiti di 5 milioni di euro, senza necessità di operare il ragguglio ad anno dalla data di costituzione<sup>67</sup>. Tale interpretazione, sembrerebbe ricavabile dalla disposizione dell'[articolo 19](#), comma 2, Decreto Sostegni *bis* la quale prevede che gli incrementi di capitale, nel periodo d'imposta, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Non è ancora chiaro, tuttavia, non essendoci stato un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, se quest'ultima disposizione rilevi per le società di nuova costituzione solo in riferimento ai conferimenti in denaro effettuati durante il 2021 oppure anche con riferimento al medesimo capitale di costituzione.

In tal senso, qualora fosse confermata la rilevanza di tale disposizione anche per il capitale di costituzione da parte dell'Agenzia delle entrate, con la conseguente non necessità di effettuare il ragguglio ad anno, a tutti gli effetti la "Super Ace" potrebbe essere considerata una sorta d'incentivo alla costituzione di nuove società nel corso del 2021<sup>68</sup>.

Infine, si ritiene che le disposizioni antielusive (di cui all'[articolo 10](#), comma 2, D.M. 3 agosto 2017) previste per evitare potenziali duplicazioni del beneficio Ace all'interno dei gruppi societari, rimangano applicabili anche con riferimento alla "Super Ace"<sup>69</sup>.

Sotto il profilo contabile, la fruizione "ordinaria" della "Super Ace" determina la rilevazione di un minor costo per imposte da considerare nella voce 20 del Conto economico. Mentre, più complesso è il trattamento contabile nel caso in cui il beneficio della "Super Ace" venga trasformato in credito

---

<sup>65</sup> Articolo 19, comma 2, secondo periodo, del Decreto Sostegni *bis*.

<sup>66</sup> Si veda Relazione illustrativa al Decreto Sostegni *bis*, articolo 19: "*Si prevede anche che, sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevino a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis*".

<sup>67</sup> Il patrimonio di costituzione nella disciplina "Ace" ordinaria rileva ai sensi dell'articolo 1, comma 6, D.L. 201/2011 ai sensi del quale: "*Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito*". Sempre con riferimento alla disciplina "Ace" ordinaria sembra però più difficile sostenere che il versamento in denaro del capitale di costituzione non sia soggetto a ragguglio ad anno, sul punto però si veda circolare di Assonime n. 17/2012.

<sup>68</sup> Sul punto cfr. P. Meneghetti, "*Nuove società costituite nel 2021, SuperAce al test del capitale iniziale*", in Norme e Tributi Mese – Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2021.

<sup>69</sup> Cfr. L. Gaiani, "*La super Ace 2021 fa il pieno di dubbi applicativi*", in Norme e Tributi Mese – Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2021, che evidenzia il mancato coordinamento di tali disposizioni con la disciplina della Super Ace e illustra i vari dubbi applicativi.

d'imposta. Infatti, considerando la Relazione illustrativa del Decreto Sostegni *bis* si potrebbe pensare di qualificare tale beneficio nell'ambito dei contributi in conto capitale, che per sua natura ha l'intento di potenziare la struttura patrimoniale d'impresa e che in tal caso verrebbe classificato in bilancio nella voce "A.5 altri ricavi e proventi" del Conto economico<sup>70</sup>. Tuttavia, considerando l'Ace "ordinaria" a confronto del nuovo incentivo, questa, nel caso di trasformazione in credito d'imposta a riduzione dell'Irap a debito, veniva contabilizzata in dare il credito d'imposta e in avere il minor costo delle imposte dirette da classificare nella voce 20 (imposte correnti) del Conto economico.

Indubbiamente, quest'ultima soluzione si dimostra essere la più affidabile secondo la dottrina più autorevole<sup>71</sup>.

### Le nuove modalità d'utilizzo

La novità più significativa derivante dall'introduzione della "Super Ace" è sicuramente rappresentata dalle sue diverse possibilità di fruizione.

In effetti la "Super Ace 2021" a differenza dell'Ace "ordinaria" risulta essere molto più interessante, non solo grazie al maggior rendimento nozionale ma soprattutto per le alternative del suo utilizzo.

In particolare, la "Super Ace" introduce la possibilità di essere utilizzata non solo in modalità "ordinaria", secondo quanto già previsto dall'[articolo 1](#), comma 1, D.L. 201/2011, per cui il reddito imponibile viene detassato applicando alla base Ace il coefficiente di remunerazione, ma anche tramite la possibilità di "monetizzare" l'incentivo in via anticipata direttamente sotto forma di credito d'imposta.

Tale alternativa determina un credito d'imposta che a sua volta può essere, ai sensi dell'[articolo 19](#), comma 6 del Decreto Sostegni *bis*:

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'[articolo 17](#), D.L. 241/1997 nel modello F24;
- chiesto a rimborso;
- ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (si sottolinea che, sia il primo che i successivi cessionari fruiscono del credito d'imposta con le stesse modalità previste per l'originario beneficiario).

Tra queste alternative, sicuramente l'ultima desta più interesse, infatti, come poc'anzi detto, il credito d'imposta risulta essere cedibile a terzi, i quali a loro volta hanno la facoltà di effettuare ulteriori cessioni, ma sempre tenendo in considerazione che, come tale il credito:

---

<sup>70</sup> Si veda cfr. A. Savoia, "La Super ACE trova spazio nel bilancio d'esercizio" in Eutekne, 13 ottobre 2021.

<sup>71</sup> Si veda cfr. A. Savoia, "La Super ACE trova spazio nel bilancio d'esercizio" in Eutekne, 13 ottobre 2021; G. Albano, "Ace 2021, fino a 5 milioni aliquota maggiorata e conversione in credito", in Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2021.

- non è produttivo d'interessi; e
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e alla base imponibile Irap.

In caso di cessione, i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto, al contrario le contestazioni che potrebbero generarsi in merito alla spettanza del credito ricadono esclusivamente sul soggetto che l'ha generato.

In merito a tali aspetti è importante sottolineare che il cessionario sarà tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità telematiche, che dopo l'accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, utilizzerà il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Allo stesso modo, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti (ad esempio istituti bancari). La successiva cessione (e la relativa accettazione) dovrà necessariamente avvenire dalla propria area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La fruizione della "Super Ace" 2021 nella forma del credito d'imposta deve essere esercitata, a prescindere dalla scelta delle alternative sopracitate, mediante presentazione all'Agenzia delle entrate di una comunicazione, prevista, nelle modalità e nei termini, dal [provvedimento prot. n. 238235/2021 pubblicato il 17 settembre 2021](#).

In particolare, le modalità e i termini possono essere così brevemente sintetizzati:

- la comunicazione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite intermediari abilitati o direttamente dal beneficiario richiedente, entro e non oltre la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo al 2020;
- la comunicazione deve essere inviata tenendo conto degli incrementi del capitale proprio fino al 20 novembre 2021, ma in caso di ulteriori e successivi incrementi dovrà essere presentata un'ulteriore comunicazione (o comunicazioni) esclusivamente dei nuovi incrementi;
- qualora il credito sia superiore ai 150.000 euro, sarà obbligatorio effettuare il protocollo antimafia, che comporterà la compilazione del quadro A del modello di comunicazione menzionato.

Per di più, è espressamente previsto dalla norma ([articolo 19](#), comma 6, Decreto Sostegni *bis*) che il credito d'imposta deve essere obbligatoriamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, come già evidenziato, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile Irap.

Inoltre, il credito d'imposta può essere utilizzato dall'impresa, che richieda il beneficio tramite comunicazione, già dal giorno successivo:

- a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro a prescindere dalla data di effettivo versamento, in deroga al criterio del *pro rata temporis* che ha da sempre caratterizzato la determinazione della base Ace per i conferimenti dei soci;
- a quello di rinuncia o di compensazione di crediti che il socio vanta verso la società (si deve guardare alla data in cui assume effetto la compensazione);
- alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile dell'esercizio, ma, in ogni caso, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate come da [provvedimento prot. n. 238235/2021 pubblicato il 17 settembre 2021](#).

Il provvedimento sopracitato ha però posticipato la concreta possibilità di conversione del *bonus* in credito d'imposta, fissando al 20 novembre 2021 la prima data utile a partire dalla quale la comunicazione può essere inviata, a questa seguirà un provvedimento da parte dell'Agenzia delle entrate di riconoscimento (o di diniego) del credito d'imposta entro 30 giorni dalla comunicazione (il Centro operativo servizi fiscali di Cagliari sarà competente per gli adempimenti della gestione della comunicazione Ace).

In merito all'eventuale accettazione o diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria, il provvedimento ha previsto che, analogamente ad altre ipotesi normativamente disciplinate:

- la verifica in capo al beneficiario originario dell'agevolazione avverrà al fine di riscontrare la corretta determinazione dell'ammontare del credito di imposta e l'esatto utilizzo. In mancanza dei requisiti si procederà, in capo a tale soggetto, al recupero dell'agevolazione anche in caso di cessione del credito di imposta;
- in capo ai cessionari, la verifica riguarderà unicamente le ipotesi di utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto per effetto della cessione.

Tali comunicazioni potranno essere inviate fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, quindi, per i soggetti "solari" entro il 30 novembre 2022.

Qualora le imprese che hanno inviato la comunicazione all'Agenzia delle entrate abbiano commesso errori di qualunque natura, queste possono inviare una rettifica che sostituirà integralmente quella originaria, oppure possono richiedere di rinunciare integralmente al credito chiesto con la comunicazione originaria.

## Conclusioni

La disciplina della "Super Ace" 2021, introdotta dal nostro legislatore al fine di potenziare l'Ace "ordinaria", ha sicuramente il pregio di riscuotere un forte *appeal* da parte delle aziende, in particolare per quelle di medie dimensioni.

Inoltre, la possibilità di poter usufruire della “Super Ace” sottoforma di credito d'imposta garantisce una maggior praticità e monetizzazione quasi immediata dell'incentivo.

Tuttavia, è necessario fare alcune riflessioni sui dubbi applicativi della disciplina “Super Ace”, che emergono in particolare nella fase di calcolo e che attualmente non hanno avuto un chiarimento definitivo da parte dell'Agenzia delle entrate, anche a causa della tardiva emanazione del provvedimento attuativo.

In primo luogo, rimane incerto se nel caso in cui la deduzione calcolata al 15% non trovi capienza nel reddito complessivo netto e non sia altrimenti convertita in credito di imposta, sia possibile riportare l'eccedenza della “Super Ace” nel 2022 al pari di quella ordinaria. In merito e sulla base di quella che è stata la disciplina previgente, sarebbe da ritenere che tornino applicabili le disposizioni previste per l'Ace “ordinaria” e che dunque la deduzione maggiorata e quella calcolata all'1,3% finiscano per cumularsi laddove non sfruttate, con possibilità di cessione al consolidato (se esiste e vi è capienza), conversione in credito Irap oppure riporto a nuovo.

In secondo luogo, un altro tema non pianamente chiarito da parte dell'Agenzia delle entrate è quello del funzionamento del meccanismo di *recapture* della “Super Ace”. In tal senso, il Legislatore nel prevedere che la *recapture* operi tramite una variazione in aumento del reddito pari al 15% dell'incremento al 2021 non confermato fino al 2023, non si è espresso in merito all'eventuale ripristino dello stesso incremento agevolato all'1,3%.

Infine, un ultimo aspetto su cui si attende un chiarimento di rilievo da parte dell'Agenzia delle entrate resta la natura della medesima “Super Ace”, ovvero se questa possa essere considerata un'agevolazione a sé stante (che nasce e muore con il periodo d'imposta successivo al 2020) oppure se si tratti semplicemente di una maggiorazione del coefficiente per l'anno attualmente in corso.



## Il reddito di impresa n. 11/2021

# Il caso operativo: credito d'imposta beni strumentali - Il principio della competenza in caso di beni “complessi” realizzati mediante appalto

di Saverio Brocchi - dottore commercialista, CMS

*L'articolo 1, comma [184-197](#), L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha ridefinito, a decorrere dal periodo di imposta 2020, la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal piano nazionale impresa 4.0 con riferimento al c.d. (ex) super-ammortamento e iperammortamento, introducendo un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. La disciplina, sicuramente di maggiore appeal per le imprese nella forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione, è stata successivamente riformulata dall'articolo 1, comma [1051-1063](#), L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Nonostante gli interventi del Legislatore su di una normativa oramai consolidata, coadiuvati dai numerosi orientamenti di prassi (purtroppo per lo più nella forma di risposte a interpelli su casi specifici), alcuni degli elementi di maggior criticità restano privi di un completo quadro sistematico: in particolare, il presente contributo intende fare il punto in relazione all'imputazione unitaria o meno degli investimenti “complessi”, tipicamente realizzati mediante appalto, al periodo d'imposta agevolabile secondo le regole della competenza economica.*

## Introduzione

Le finestre temporali individuate dal Legislatore ai fini della realizzazione degli investimenti agevolabili dalle normative in commento (*i.e.*, Legge di Bilancio 2020 e Legge di Bilancio 2021, alle quali, ove non diversamente specificato, si farà indistintamente riferimento nel presente contributo) sono caratterizzate da alcune peculiarità tali da renderle in parte uniche rispetto al passato: in particolare, agli investimenti in beni strumentali nuovi (destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato) realizzati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020<sup>72</sup> (ovvero, in presenza di determinate condizioni, al “termine lungo” del 30 giugno 2021) si rendono infatti applicabili le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 (d'ora in avanti anche “Agevolazione 2020”) mentre per quelli realizzati dal 16

---

<sup>72</sup> Così come chiarito dalla [circolare n. 9/E/2021](#), §3.1.

novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (ovvero, in presenza di determinate condizioni, al “termine lungo” del 30 giugno 2023) si rendono applicabili le disposizioni della Legge di Bilancio 2021 (d’ora in avanti anche “Agevolazione 2021”).

Fatta questa doverosa premessa di carattere generale, ad avviso di chi scrive, pare evidente come le norme agevolative si focalizzino specificatamente sul momento di effettuazione degli investimenti al fine di garantire, con ogni evidenza, che il meccanismo di stimolo o anche solo accelerazione del processo decisionale degli investimenti medesimi (che la prospettiva del beneficio fiscale mette in moto), produca concreti effetti sull’economia reale - riconducibili solo alla concreta effettuazione degli investimenti - negli orizzonti temporali sopra individuati. Orbene, quello su cui bisogna interrogarsi è come tale assunto si coordini con le modalità pratiche di realizzazione di investimenti “complessi”, i quali, per loro natura, prevedono un periodo di realizzazione che tipicamente si colloca su un orizzonte temporale di più di un esercizio.

### I contratti di appalto secondo la normativa fiscale

In linea generale, si ricorda che, in merito al “momento di effettuazione dell’investimento”, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione in commento, in più occasioni l’Agenzia delle entrate ha chiarito<sup>73</sup> che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’[articolo 109](#), commi 1 e 2, Tuir<sup>74</sup>, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se differente e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza considerare eventuali clausole di riserva della proprietà).

In tale contesto si colloca proprio la figura negoziale dell’appalto, per il quale l’[articolo 1655](#), cod. civ. fornisce la seguente definizione tipizzatrice:

*“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.*

Emerge fin da subito, perciò, come elementi fondanti di tale negozio giuridico siano, da un lato, la bilateralità e consensualità del contratto e, dall’altro, la sua onerosità tale per cui una parte chiamata appaltatore (il quale necessariamente è chiamato a svolgere un’attività organizzata di mezzi sostenendone il relativo rischio), si impegna in un rapporto a effetti obbligatori e a prestazioni

<sup>73</sup> In ultimo, si veda la [circolare n. 9/E/2021](#), §1.2.

<sup>74</sup> Una deroga al principio di derivazione rafforzata ai fini dell’individuazione del momento di realizzazione dell’investimento si rintraccia, ancorché con riferimento ai supe-ammortamenti e iper-ammortamenti, nella [circolare n. 4/E/2017](#), §5.3, che, in considerazione delle sostanziali analogie esistenti, contiene chiarimenti estensibili, in linea generale, anche al credito di imposta qui in disamina.

corrispettive nei confronti di un'altra parte denominata appaltante o committente.

Più in dettaglio, si ricorda peraltro che l'agevolazione in commento prevede espressamente, tra le modalità di realizzazione dell'investimento<sup>75</sup>, anche la forma dell'appalto e dato che, ai fini dell'imposizione diretta, tale negozio giuridico è considerato una prestazione di servizi, sulla base dei criteri di competenza di cui all'[articolo 109](#), Tuir, l'Agenzia delle entrate ha necessariamente ribadito a più riprese<sup>76</sup> in aderenza al dato normativo che, in tale fattispecie, i costi si considerano sostenuti dall'impresa committente alla data di ultimazione della prestazione; tuttavia, nella consapevolezza della inadeguatezza di tale principio in caso di opere pluriennali, è stato di contro riconosciuto che, in caso di contratti di appalto regolati sulla base di stati di avanzamento lavori (Sal), i costi si considerano sostenuti alla data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata e accettata senza riserva dall'appaltante (fattispecie che, in assenza di Sal ovvero in presenza di divisibilità per lotti, vedasi *infra*, solitamente coincide con la positiva esecuzione del collaudo finale).

Con la precisazione peraltro che, in tale secondo caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai Sal, indipendentemente dalla durata infrannuale (ovviamente purché il contratto sia a cavallo di 2 esercizi) o ultrannuale del contratto. Vieppiù, il *quantum* dell'investimento si considera incardinato nella misura in cui il Sal è liquidato in via definitiva, ovvero lo stesso è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'[articolo 1666](#), cod. civ., che disciplina i contratti di appalto c.d. "per porzioni" o "per partite".

Prima di proseguire nelle specificità della materia, occorre premettere che, tra le varie difficoltà applicative dell'agevolazione in commento, l'imputazione unitaria o meno di investimenti "complessi" al periodo d'imposta, deve necessariamente coordinarsi con le peculiarità dell'agevolazione 2020 e dell'agevolazione 2021<sup>77</sup> relative in particolar modo al meccanismo di "prenotazione" connesso alla realizzazione dell'investimento (c.d. "termine lungo"). Infatti:

– nel primo caso il beneficio viene esteso anche agli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti

---

<sup>75</sup> Sebbene non vi siano dei richiami normativi espressi in merito alle modalità di effettuazione degli investimenti, è stato indirettamente confermato che tali modalità non siano variate rispetto a quanto previsto in precedenza per super-ammortamento e iper-ammortamento. In particolare, tra le modalità di acquisto, è possibile prevedere:

- l'acquisto a titolo di proprietà;
- il *leasing*;
- le costruzioni in economia;
- l'appalto.

<sup>76</sup> Fra tutte, si veda la [circolare n. 4/E/2017](#), §5.3.

<sup>77</sup> In realtà, data la mole di risoluzioni e, solo più di recente, risposte a quesiti, le condizioni di "obiettiva incertezza" sussistevano anche con riferimento alle norme relative a super-ammortamenti e iper-ammortamenti (cfr. ad esempio, [risposta a interpello n. 723/E/2021](#)).

accettato dal venditore e (si noti, devono sussistere congiuntamente) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto;

– nel secondo caso il beneficio viene esteso (fermo restando il perimetro oggettivo dell’agevolazione) anche agli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e (si noti, anche in questo caso, congiuntamente) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto<sup>78</sup>.

Orbene, va da sé che l’imputazione unitaria o meno sopra menzionata non sia sempre di immediata comprensione.

Come questo si declini con le modalità pratiche di realizzazione di investimenti “complessi” non dovrebbe tuttavia apparire particolarmente difficoltoso con riferimento al caso di contratto di appalto divisibile per lotti ex [articolo 1666](#), cod. civ. per il quale, in sostanza, il Legislatore fiscale tende ad agevolare autonomamente la singola porzione dell’investimento complessivo – ovviamente per la parte eseguita nei singoli periodi agevolabili – se e nei limiti in cui tale porzione viene liquidata in via definitiva dal committente, anche a prescindere dalla mancanza della proprietà giuridica dei beni in corso di costruzione<sup>79</sup>. Anche la Cassazione, al riguardo, ha affermato che “*L’appalto di opera da eseguire per partite ex articolo 1666, cod. civ., postula che l’opera sia scomponibile per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità*”<sup>80</sup>, e proprio per questo occorre, invero, verificare in concreto se l’opera commissionata e realizzata in appalto possa essere scomposta o frazionata per natura, prima che per volontà delle parti, escludendo *de plano*, in caso negativo, ogni possibilità di frazionamento convenzionale.

Qualora invece, per la realizzazione degli investimenti non siano contrattualmente previsti dei Sal<sup>81</sup> e, quindi, si sia concretamente in presenza di un appalto non divisibile per lotti ex [articolo 1665](#), cod. civ., come già anticipato, il momento di “effettuazione dell’investimento” poggia su un diverso paradigma fiscale.

In particolare, per quanto riguarda tale momento temporale, rilevante ai fini della corretta imputazione dello stesso secondo le regole di competenza fiscale, costituisce ormai interpretazione ampiamente

---

<sup>78</sup> Per dovere di completezza, si precisa inoltre che, come anticipato in introduzione, l’agevolazione 2021, in quanto collocata in un piano di politica industriale, esplicherà i suoi effetti – a meno di modifiche normative per il momento inattese – in un orizzonte temporale di ampio respiro (i.e., fino al periodo di imposta 2022 compreso) sebbene con intensità agevolative decrescenti (la cui disamina non tuttavia è oggetto del presente contributo). Con riferimento, perciò, al “termine lungo” per tale categoria di investimenti, il beneficio viene esteso, anche agli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.

<sup>79</sup> Circolare Assonime n. 151/1994.

<sup>80</sup> Si veda Cassazione n. 8752/1993 nonché, di stesso orientamento Cassazione n. 12609/2002 e n. 13132/2003.

<sup>81</sup> Con riferimento ai Sal, occorre fin subito precisare (nel proseguo meglio argomentato) che dalla sola circostanza della liquidazione di corrispettivi in base agli stati di avanzamento lavori non può automaticamente desumersi l’esistenza di un appalto “per partite”.

consolidata (condivisa anche dall'Agenzia delle entrate) che in caso di beni e impianti complessi realizzati in appalto, risulta rilevante il momento di ultimazione e accettazione dell'opera da parte del committente (nella prassi delle imprese molte volte accompagnata dalla positiva esecuzione del collaudo e dalla positiva verifica delle prestazioni del bene), senza che assumano alcuna rilevanza i corrispettivi liquidati in via provvisoria durante la realizzazione della stessa (in quanto inidonei a comportare l'accettazione dell'opera).

Peraltro, un caso non del tutto infrequente nelle ipotesi di investimenti 4.0 che il piano nazionale impresa 4.0 intende incentivare, potrebbe essere quello che ha a oggetto un contratto di appalto, non divisibile per lotti, destinato alla realizzazione di un bene unitario "complesso" (nella forma tipica del contratto c.d. "chiavi in mano"); per tale tipologia, in linea generale, sebbene si possa prevedere un corrispettivo complessivo unitario, il pagamento (eventuale) di acconti non rileverà nella contabilità – o, più precisamente, nel Conto economico – del committente (e dell'appaltante), avendo tali uscite di cassa (ovvero entrate, lato appaltante) una valenza meramente finanziaria<sup>82</sup>, e non dovendosi confondere il frazionamento dei pagamenti con il frazionamento dell'appalto o del suo oggetto.

Ciò detto, tuttavia, non si può sottacere che, in tema di coordinamento con le precedenti agevolazioni che si sono via via succedute nel corso degli ultimi anni, la scelta del Legislatore sia stata evidentemente quella di considerare come rilevanti ai fini della ammissibilità alla fruizione dell'agevolazione (e, quindi, in via derivativa della tipologia di agevolazione succedutasi nel tempo della quale godere) altresì ulteriori elementi di natura "formale" e, segnatamente, l'accettazione dell'ordine da parte del committente e il pagamento di eventuali acconti in misura almeno pari almeno al 20%; ad avviso dello scrivente, tali elementi fattuali assumono rilevanza ai meri fini di comprovare una data certa mediante la c.d. "prenotazione" mitigando, in tal modo, il rischio di comportamenti opportunistici e arbitrari da parte dei contribuenti, senza con ciò voler interferire con l'individuazione dell'arco temporale in cui l'investimento deve essere effettuato (*rectius*, l'opera deve essere ultimata e accettata) per godere dell'agevolazione. L'ulteriore previsione normativa che riconosce il termine allungato di 6 mesi per poter comunque beneficiare dell'agevolazione (i.e., rispettivamente, a oggi, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023), trova peraltro la sua *ratio* nel non voler pregiudicare l'eventuale circostanza di fatto in cui gli investimenti possano per loro natura subire dei ritardi nella fase di completamento e consegna e, quindi, della loro "effettuazione".

---

<sup>82</sup> A supporto di tale impostazione, anche Assonime (circolare n. 151/1994) ha ritenuto che tali acconti, "*comunque, proprio per loro natura, non esprimono necessariamente in modo esatto il valore delle opere eseguite*".

Merita in ultimo evidenziare come, parallelamente al momento fin qui preso in disamina relativo all'“effettuazione” dell'investimento (nonché, della sua evidente “entrata in funzione” all'interno del normale processo produttivo dell'impresa), per i beni materiali 4.0 di cui all'[Allegato A](#), L. 232/2016 (che individua appunto i beni materiali per i quali l'intensità dell'agevolazione gode di aliquote maggiorate), si debba tenere in considerazione un ulteriore momento temporale, vale a dire quello relativo al periodo d'imposta in cui avviene l'“interconnessione”<sup>83</sup> con il sistema aziendale. Questo non significa che, soddisfatti tutti gli altri requisiti normativi e in assenza di “interconnessione”, non sia possibile fruire dell'agevolazione *tout court*, bensì che la stessa sia limitata alla maggiorazione ordinariamente prevista dalla normativa in commento per i beni materiali “ordinari”, rinviando invece la spettanza delle aliquote maggiorate appositamente riservate ai beni materiali 4.0, al periodo di imposta in cui il requisito dell'“interconnessione” risulta soddisfatto.

### I beni “complessi”

Con riferimento al criterio generale di determinazione dei costi di acquisto dei beni agevolabili (non solo quindi, nella forma dell'appalto d'opera), la disciplina del credito d'imposta qui in commento prevede un principio generale di determinazione dei costi di acquisizione ispirato all'[articolo 110](#), comma 1, lettera b), Tuir<sup>84</sup>, espressamente richiamato sia dall'agevolazione 2020 ([comma 188](#), articolo 1, Legge di Bilancio 2020) che dall'Agevolazione 2021 ([comma 1054](#), articolo 1, Legge di Bilancio 2021). Al riguardo, la [risoluzione n. 152/E/2017](#)<sup>85</sup>, ha contribuito a delineare meglio i contorni del paradigma di bene/investimento complesso affrontando il tema di *asset* per i quali sia rinvenibile una componente relativa ad “*attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile*” (sebbene nel contesto degli investimenti di cui all'Allegato A alla L. 232/2016); vi si legge – espresso come un principio generale, nonostante la collocazione nel contesto di una risoluzione e con riferimento all'ambito degli iperammortamenti – che, a stretto rigore, le attrezzature e la componentistica strumentale non rientranti

---

<sup>83</sup> Come specificato dalla [circolare n. 4/E/2017](#), §6.3, di seguito i requisiti affinché un bene possa essere definito “interconnesso”:

- deve scambiare informazioni con sistemi interni (quali, a mero titolo esemplificativo, sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, etc.) e/o esterni (quali, a mero titolo esemplificativo, clienti, fornitori, *partner* nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (quali ad esempio, TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);

- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di *standard* di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (quali ad esempio l'indirizzo IP).

Tale requisito (unitamente a ulteriori caratteristiche) devono peraltro essere certificati mediante apposita una perizia tecnica asseverata (in relazione agli investimenti di cui all'agevolazione 2021, perizia “semplice” per quelli relativi alla precedente agevolazione 2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

<sup>84</sup> Il quale prevede che: “*si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione...*”.

<sup>85</sup> A cui si fa espresso rinvio anche nella recentissima [risposta a interpello n. 712/E/2021](#).

nella definizione di macchina di cui all'[articolo 2](#), lettera a), della Direttiva 2006/42/CE, in quanto non riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni elencati nel sopra menzionato [Allegato A](#), sono inidonei a rientrare nel perimetro del “costo d’acquisto” agevolabile in quanto sono soltanto gli investimenti aventi a oggetto i beni ivi elencati ad assumere rilevanza a tal fine.

Di contro, tuttavia, la stessa Agenzia delle entrate in tale occasione ha avuto modo di individuare una fattispecie peculiare (e non del tutto infrequente nel mondo d’impresa) in cui gli elementi che sono assolutamente necessari e indispensabili per il funzionamento del macchinario all’interno dello specifico processo produttivo, rientrano anch’essi nel perimetro oggettivo (vale a dire nel *quantum*) dell’agevolazione in quanto – e nei limiti in cui, dovremmo dire – ne costituiscano normale dotazione. Lo “sforzo” dell’Agenzia parrebbe, quindi apprezzabile, almeno ad avviso dello scrivente, se non fosse che, proprio in tale prospettiva, si faccia riferimento a un limite forfetario di spesa (per ragioni di semplificazione e di certezza, ritenuto in via amministrativa pari al 5% del costo del bene principale agevolabile) entro il quale tali componenti accessorie possono ritenersi “normali dotazioni” del bene medesimo.

Resta bene inteso tuttavia che, sebbene il suddetto limite non rappresenti per il contribuente una soglia inderogabile in quanto viene parallelamente riconosciuta allo stesso la facoltà di estendere il beneficio anche sulla quota parte delle attrezzature qui in discussione per un valore eccedente il predetto limite del 5%, viene pragmaticamente posto in capo al contribuente l’onere di dimostrare, in sede di futuri controlli, le ragioni specifiche a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.

In aggiunta, il caso concreto affrontato dalla risoluzione, aveva a oggetto anche taluni costi relativi a piccole opere murarie necessarie per l’installazione di un macchinario presso il sito aziendale: in tale contesto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che rientrano tra gli oneri accessori di diretta imputazione anche le piccole opere murarie che non presentano una consistenza volumetrica apprezzabile né si qualificano quali “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale.

Sul piano contabile, infine, nell’individuazione degli oneri accessori di diretta imputazione, occorre sicuramente far riferimento all’ambito dei principi nazionali; in particolare, il documento Oic 16 (così come aggiornato per effetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015) stabilisce che, quando un’immobilizzazione materiale costituisce un’unità economico-tecnica, cioè un insieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva (ad esempio, una linea di produzione o uno stabilimento), *“occorre determinare i valori dei singoli cespiti che la compongono per: (a) distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono, e (b) individuare la diversa durata della loro vita utile”*. L’Oic 16 stabilisce, poi, che, se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata



diversa rispetto al cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale (salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo) in quanto, si ritiene, maggiormente conforme al principio di competenza economica (c.d. *component approach*).

Un ragionamento *a contrariis*, finalizzato al concreto inquadramento degli elementi fattuali comprovanti l'esistenza di un unico bene complesso volto a supportarne l'inquadramento civilistico (e, in teoria, idoneo a darne rilevanza anche sul piano fiscale), potrebbe essere, da un lato, l'iscrizione unitaria nel libro cespiti e, dall'altro, *a fortiori*, un processo di ammortamento comune.

Orbene, è evidente che il riferimento ineludibile alla "logica-tecnica produttiva" conduce l'analisi su un terreno estraneo a competenze strettamente tributarie; tuttavia, ad avviso dello scrivente i precedenti di prassi sopra riportati lasciano intendere che è bene che la valutazione sulla qualificazione di più componenti come un unico "bene complesso" non sia condotta su di un piano puramente teorico e astratto ma sia svolta attraverso un'analisi da condurre caso per caso che non trascuri una serie di elementi giuridici e fattuali di contorno.

## Conclusioni

Il credito d'imposta in oggetto rappresenta a tutti gli effetti un'interessante misura finalizzata a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali<sup>86</sup>, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Questo è tanto più vero se lo si legge, soprattutto con riferimento all'agevolazione 2021, all'interno di un piano di politica industriale che, rispetto al recente passato, individua un orizzonte temporale di realizzazione degli investimenti agevolabili di più ampio respiro (all'incirca 2 anni), consentendo così alle imprese di pianificare con maggiore ponderazione un programma di investimenti coerente con lo spirito della norma.

Va da sé, che il riconoscimento di un orizzonte temporale agevolabile che abbraccia più di un periodo di imposta non può che meglio conciliarsi (e in questo senso facilitare) con le modalità pratiche di realizzazione di investimenti "complessi", i quali, come visto, prevedono un periodo di realizzazione anch'esso collocato in più di un esercizio.

## Il caso

La Alpha Srl è una società attiva nel settore siderurgico la cui attività principale consiste nella trasformazione e lavorazione di acciaio inox. La società nel corso del periodo di imposta 2022 (entro il

---

<sup>86</sup> Date le modalità di realizzazione degli investimenti oggetto del presente elaborato (i.e. l'appalto) non si è fatto riferimento ai beni immateriali: peraltro si segnala che, rispetto all'Agevolazione 2020 la quale si limitava ad agevolare i soli beni immateriali 4.0 di cui all'allegato B alla L. 232/2016, l'agevolazione 2021 ha invece esteso il perimetro oggettivo a tutti i beni immateriali c.d. "ordinari" purché siano strumentali, nuovi e destinati a strutture produttive italiane.

termine del 30 giugno 2022) completerà – vedasi *infra* – un investimento (per cui il relativo contratto è stato stipulato nel 2020) rientrante nel perimetro dei beni 4.0 e, più precisamente, compreso nell'elenco di beni strumentali indicati nell'[Allegato A](#) alla L. 232/2016, per i quali il credito d'imposta (ai sensi del [comma 1056](#), articolo 1, Legge di Bilancio 2021) è riconosciuto per un importo pari al:

- 50% per la quota di investimento da 0 a 2,5 milioni;
- 30% per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni;
- 10% per la quota di investimenti da 10 a 20 milioni.

L'investimento viene realizzato mediante contratto di appalto unitario (vale a dire non divisibile per lotti ex [articolo 1666](#), cod. civ.) o, anche detto, contratto "chiavi in mano" a un prezzo unitario complessivo pari a 25 milioni di euro.

L'accettazione dell'ordine e il versamento del relativo acconto del 20% sono entrambi avvenuti nel periodo di imposta 2020 (circostanza che consentirebbe la c.d. "prenotazione" dell'agevolazione 2020), mentre la consegna del bene, con relativo collaudo, messa in funzione e interconnessione al sistema aziendale avverrà solo nel 2022 e più precisamente, entro la data (vincolante) del 30 giugno 2022.

Pertanto, con riferimento al caso qui esaminato:

- sono considerate soddisfatte le condizioni poste dal comma 1056 della Legge di Bilancio 2021, in quanto la prenotazione è stata eseguita "*entro la data del 31 dicembre 2021*" e l'effettuazione dell'investimento avverrà nel 2022 "*entro il 30 giugno*";
- al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa, l'investimento potrà quindi fruire del credito d'imposta di cui all'agevolazione 2021 per un importo complessivamente pari ad 4,5 milioni di euro (esaurendo così il *plafond* di cui al comma 1056, articolo 1, Legge di Bilancio 2021 e mantenendo invece la piena disponibilità di quello di cui al successivo [comma 1057](#)).

L'informazione quotidiana, attenta e completa, disponibile **gratuitamente**

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI  
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e  
rimani informato su tutte le news

**www.ecnews.it**



**EDITORE E PROPRIETARIO**

Gruppo Euroconference Spa  
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Sergio Pellegrino

**DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO**

Paolo Meneghetti - dottore commercialista, revisore legale  
Stefano Chirichigno - dottore commercialista - Partner CMS

**REDAZIONE**

Milena Martini e Chiara Ridolfi

Numero Registro stampa 2142/2020  
Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049  
ISSN 2724-5063

**SERVIZIO CLIENTI**

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:  
circolari@euroconference.it

**SITO INTERNET**

Per informazioni e ordini:  
www.euroconference.it/editoria

**PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE**

Mensile  
Vendita esclusiva per abbonamento  
Pubblicazione telematica

**ABBONAMENTO ANNUALE 2021**

Euro 110 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal [link: http://www.euroconference.it/area\\_riservata\\_login](http://www.euroconference.it/area_riservata_login). In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Per i contenuti di "Il reddito di impresa" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.